

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

31.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI

INDICE

	PAG.	PAG.
Sostituzione:		
PRESIDENTE	407	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	407	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori (<i>Approvato dal Senato</i>) (2002)	408	
PRESIDENTE 408, 409, 411, 413, 314, 415, 416, 417 418, 419, 420, 422, 423, 427, 428, 430 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439		
COCCIA	421, 430, 437, 439	
DI NARDO	424, 430	
FELISETTI	425, 426, 429	
GARGANI	411, 413, 414, 415, 422, 423	
LOSPINOSO SEVERINI, <i>Relatore</i>	411, 414, 415 416, 417, 418, 419, 427	
MACALUSO ANTONINO	425, 438	
MANCO	423, 426, 437, 438	
MAZZOLA	424	
MICHELI PIETRO	413	
MUSOTTO	415, 423, 424, 439	
PADULA	410, 411, 412, 413, 415, 416, 417 418, 419, 420, 426, 432, 437	
PAPA	425	
PATRIARCA	424, 437, 439	
REALE ORONZO	408, 410, 412, 413 415, 416, 417, 418, 419, 420 421, 424, 426, 428, 436, 439	
REGGIANI	425	
REVELLI	412, 428	
SABBATINI	433, 434	
SPAGNOLI	431, 434, 436, 437	
SPERANZA	422, 438	
TERRANOVA	412, 438	
ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	412 414, 415, 416, 417, 418, 419 420, 427, 434, 436, 437, 438	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	439	

La seduta comincia alle 9,50.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19 del regolamento per la seduta in corso l'onorevole Accreman è sostituito dall'onorevole Cataldo.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di ieri l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi,

ha deciso all'unanimità di modificare il programma dei lavori, nel senso di dare priorità al seguito della discussione del disegno di legge n. 2002 rispetto al seguito dell'esame, in sede consultiva, del bilancio dello Stato e del rendiconto generale.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori (Approvato dal Senato) (2002).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori », già approvato dal Senato nella seduta del 10 aprile 1973.

In relazione alla questione procedurale sollevata dall'onorevole Padula nella seduta del 6 dicembre scorso, comunico che, mentre era in corso la seduta stessa, inviai al Presidente della Camera la seguente lettera:

« Onorevole Presidente,

nella seduta di oggi, da me presieduta, la Commissione giustizia ha concluso la discussione sulle linee generali sul disegno di legge n. 2002, già approvato dal Senato, concernente la nomina a magistrato di cassazione.

Nel corso del dibattito è stata sollevata una questione regolamentare concernente la necessità di un nuovo parere della Commissione bilancio sui profili finanziari del provvedimento, a seguito della presentazione, avvenuta successivamente alla prima pronuncia di quest'ultima Commissione, del bilancio dello Stato per il 1974, recentemente approvato dal Senato e trasmesso alla Camera.

La questione non mi è apparsa manifestamente infondata, tra l'altro in considerazione del fatto che anche nella seduta di ieri la Commissione giustizia ha discusso ed approvato in sede legislativa il disegno di legge n. 899-B, modificato e ritrasmesso alla Camera dal Senato esclusivamente per soddisfare le esigenze poste alla base della questione regolamentare proposta nella seduta odierna.

Ho ritenuto pertanto doveroso, ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 del Regolamento, sottoporre alla sua decisione il problema.

La prego accogliere, con l'espressione del mio ossequio, i migliori saluti.

ANGELO CASTELLI ».

Il giorno successivo il Presidente della Camera ha inviato la seguente risposta:

« Onorevole Presidente,

mi riferisco alla sua lettera in data 5 dicembre 1973, protocollo n. 1514/CP-IV.

Ho esaminato attentamente la questione che mi è stata sottoposta, ma non ravviso la esistenza di un problema di applicabilità dell'articolo 41 del Regolamento, dato che il parere sulle conseguenze finanziarie implicate dal disegno di legge n. 2002 è stato regolarmente espresso in data 15 maggio 1973 dalla Commissione bilancio e programmazione.

Condivido, peraltro, la sua opinione circa la fondatezza della questione sotto il profilo non tanto di una lesione del Regolamento quanto piuttosto della prassi (secondo la quale dopo la presentazione del bilancio alle Camere le iniziative legislative devono essere corredate di indicazione di copertura anche a fronte degli oneri implicati a carico dell'esercizio cui si riferisce il bilancio medesimo) a cui mi risulta che le Commissioni bilancio della Camera e del Senato si sono costantemente attenute negli ultimi tempi.

Sotto questo aspetto, una eventuale richiesta di un nuovo parere alla Commissione bilancio sarebbe certamente giustificabile, ma è evidente che una decisione del genere può essere adottata soltanto dalla stessa Commissione di merito.

Con i migliori saluti.

SANDRO PERTINI ».

REALE ORONZO. Debbo rilevare che in questa risposta c'è la conferma delle ragioni per le quali la Presidenza della Commissione giustizia aveva trasmesso la questione al Presidente della Camera. Vi è cioè la conferma della costante prassi in base alla quale in situazioni come quella nella quale ci troviamo deve essere richiesto un nuovo parere della Commissione bilancio. Non posso pertanto non esprimere la mia amarezza per questo palleggio di responsabilità (ed a questo proposito richiamo l'attenzione sull'ultima parte della lettera del Presidente della Camera). La Commissione è libera di decidere ora come crede, ma io annuncio che il problema verrà riproposto in termini formali attraverso un emendamento che mi riservo di presentare all'articolo 23 del disegno di legge.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

Naturalmente, invito sin da ora la Commissione, sulla base delle considerazioni di opportunità evidenziate dallo stesso Presidente della Camera, ad accogliere la proposta dell'onorevole Padula di richiedere un nuovo parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta degli onorevoli Padula ed Oronzo Reale di richiedere un nuovo parere alla Commissione bilancio sul disegno di legge.

(È respinta).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli dall'1 al 6 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Elementi di valutazione per la nomina a magistrato di Cassazione).

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione dei magistrati di Corte d'appello, per la nomina a magistrato di Cassazione, in base ai seguenti elementi:

- 1) preparazione e capacità tecnico-professionale;
- 2) laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni;
- 3) precedenti relativi al servizio prestato.

Ogni ulteriore elemento di giudizio che sia reputato necessario per la migliore valutazione del magistrato può essere assunto dal Consiglio superiore nelle forme e con le modalità più idonee ed anche con accertamenti diretti.

Nelle ipotesi previste dal precedente comma, il Consiglio superiore provvede ad informare l'interessato che ha facoltà di presentare le proprie osservazioni.

La valutazione del Consiglio superiore deve essere motivata.

(È approvato).

ART. 2.

(Pareri del Consiglio giudiziario e del Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio superiore procede alla valutazione prevista dall'articolo 1 sulla base dei pareri motivati espressi:

- 1) per i magistrati addetti agli uffici giudiziari, dai consigli giudiziari;

- 2) per i magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero, dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti;

- 3) per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, con funzioni amministrative, dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Il Consiglio di amministrazione è composto, in tal caso, dal presidente e dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

(È approvato).

ART. 3.

(Comunicazione dei pareri e facoltà dell'interessato).

Il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente al Consiglio superiore della magistratura, al Ministero di grazia e giustizia ed all'interessato. Il parere del Consiglio di amministrazione è comunicato integralmente al Consiglio superiore della magistratura ed all'interessato.

Il Ministro può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il magistrato interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare deduzioni al Consiglio superiore.

(È approvato).

ART. 4.

(Requisito dell'anzianità per la valutazione e domanda dell'interessato).

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di Corte d'appello devono aver compiuto sette anni dalla nomina a tale qualifica e devono presentare, presso l'ufficio al quale appartengono, domanda al Consiglio superiore della magistratura.

(È approvato).

ART. 5.

(Requisito del servizio giudiziario).

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di Corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attività, anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari.

Per i magistrati che non hanno compiuto tale periodo di attività perché addetti a funzioni non giudiziarie, la disposizione di cui al precedente comma non si applica fino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

(Nuova valutazione).

Il magistrato non valutato favorevolmente è sottoposto a nuova valutazione dopo un triennio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

(Nomina a magistrato di Cassazione).

I magistrati che hanno conseguito la valutazione favorevole sono nominati magistrati di Cassazione secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 20, la nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prevista dall'articolo 4.

Nel caso previsto dall'articolo 6 la nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.

PADULA. Debbo innanzitutto esprimere il mio rammarico per la mancata risposta da parte del Governo ai quesiti che avevo avanzato nel corso della discussione sulle linee generali.

Il Governo ha sostenuto che non si può determinare l'incidenza economica del provvedimento in quanto non è presumibile *a priori* il comportamento del Consiglio superiore della magistratura. Faccio però presente che al secondo comma dell'articolo 7, che rinvia al successivo articolo 20, la distinzione fra effetti giuridici ed effetti economici riguarda soltanto le funzioni direttive. In sostanza questo comma ripropone la questione della retroattività degli effetti economici della nomina a magistrato.

Ai sensi del primo comma dell'articolo in questione hanno diritto a percepire gli emolumenti relativi alla nomina a magistrato di

cassazione i magistrati che, compiuti sette anni di anzianità dalla nomina a magistrato di corte d'appello, abbiano conseguito la valutazione favorevole prevista dall'articolo 1 del disegno di legge. A questo proposito faccio presente che ci sono magistrati che hanno già una anzianità di carriera di dieci anni e che stavano per superare lo scrutinio.

A questo punto insisto perché il Governo ci dica esattamente qual è il costo di questo provvedimento, poiché al di là della prassi procedurale esiste sempre la questione della reale copertura finanziaria del provvedimento. Ribadisco, infatti, che già coloro che vantano nove anni di anzianità nella qualifica di magistrato d'appello, una volta nominati magistrati di cassazione, reclameranno tre anni di arretrati da riscuotere. Dopodiché il discorso verrà approfondito nel corso dell'esame dell'articolo 23, concernente la copertura finanziaria. Vorrei che il Governo ci rispondesse con dei dati precisi perché non si può andare avanti facendo delle leggi che non hanno la copertura necessaria.

REALE ORONZO. Condivido completamente quanto ha detto l'onorevole Padula anche se non mi soffermo eccessivamente sull'argomento perché do per acquisito il significato del secondo comma dell'articolo 7. A questo proposito ho chiesto che il relatore ed il ministro ci indicassero il numero delle persone che, presumibilmente, beneficerebbero del trattamento in discorso, nonché l'ammontare della spesa. Il relatore si è rifiutato di rispondere, ed alle mie proteste (che ad un certo punto divennero persino personali, perché, a nome del collega Padula e mio, dissi che era inutile andare avanti senza una risposta ad interrogativi precisi) ha replicato che la questione sarebbe andata alla Commissione bilancio e che in quella sede sarebbe stata esaminata. Il ministro, invece, aveva indicato delle cifre, delle quali mi occuperò più avanti.

Il secondo comma dell'articolo 7, a mio avviso, significa letteralmente (e se i colleghi non sono d'accordo con la mia interpretazione lo dicano chiaramente): decorrenza degli effetti economici, per i consiglieri di corte d'appello che diventano consiglieri di cassazione, dal compimento dell'anzianità di sette anni.

Non era questo, comunque, l'oggetto del mio intervento; io volevo solamente che il relatore ed il ministro mi illustrassero il significato dell'inciso: « salvo quanto disposto dal successivo articolo 20 », poiché tale riferimen-

to, dal momento che l'articolo 20 concerne la decorrenza delle nomine agli uffici direttivi superiori e, quindi, è relativo ad una categoria diversa da quella contemplata dall'articolo 7, non ha senso. Se poi tale richiamo significasse un'altra cosa — che non voglio ipotizzare — la cosa sarebbe ancora più grave.

GARGANI. Il secondo comma dell'articolo 7 — a ben analizzarlo — è quello che maggiormente presta il fianco alle critiche e che rivela la vera natura del disegno di legge in discussione. Nella breve relazione che accompagnava il disegno di legge, allorché fu discusso al Senato, si diceva: « Per la durata di cinque anni, si è ritenuto di conservare il concorso per esame per la nomina in Cassazione al fine di assecondare, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, le comprensibili aspettative di quei magistrati che hanno fatto affidamento sulla normativa sino ad oggi vigente ».

Le spiegazioni che si sono volute dare, da parte del Governo e dei colleghi, per individuare le motivazioni positive ed innovative rispetto al precedente sistema (mi riferisco agli articoli 1 e 2, che attribuiscono anche nella sostanza al Consiglio superiore della magistratura il potere di nominare i magistrati di cassazione), fanno perciò acqua nel momento in cui si applica la retrodatazione sia per gli effetti giuridici sia per gli effetti economici.

A parte l'incomprensibile rinvio all'articolo 20, mi pare che l'articolo in questione sia molto chiaro e non possa prestarsi a nessuna altra interpretazione.

Il problema, semmai, si pone nella sostanza della legge, è cioè di natura economica. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo senza dare altre motivazioni a questo progetto di legge, senza affermare che si tratta di un provvedimento che risponde al dettato costituzionale.

L'articolo in discussione rappresenta il lato più debole del disegno di legge. Non si può adottare un criterio del genere nel momento in cui si vuol dare un indirizzo unitario a tutta la magistratura. A me pare che dovremo sapere, prima di prendere delle decisioni, rispetto a questo secondo comma dell'articolo 7, quanti sono i magistrati promovibili e a quanto ammontano gli arretrati a cui avranno diritto. Oltre che alle ragioni addotte dal collega Padula, bisogna porre mente al problema del provvedimento come tale. Questo articolo, comunque, si pone in contraddizione

con lo spirito che tutti avremmo voluto individuare come presente nella nuova normativa.

Per questi motivi propongo la soppressione del secondo comma.

PRESIDENTE. L'onorevole Gargani ha presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere il secondo comma ».

GARGANI. L'emendamento è già stato da me svolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Padula ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La nomina produce effetti giuridici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prevista dall'articolo 4 ed effetti economici dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge ».

PADULA. L'emendamento tende a fare una distinzione fra effetti giuridici ed effetti economici. Per i primi la decorrenza verrebbe fissata al momento di maturazione dell'anzianità, per i secondo all'entrata in vigore della legge.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. A seguito degli interventi degli onorevoli Reale, Padula e Gargani, occorre una interpretazione del secondo comma dell'articolo 7, nel quale si fa rinvio al successivo articolo 20.

Secondo me, una prima interpretazione che si può dare è che questo richiamo voglia stabilire la decorrenza, dal primo gennaio successivo alla nomina, per coloro che al momento della valutazione hanno superato i sette anni previsti dalla legge. Non si dà quindi luogo a retrodatazione. Le ipotesi che si possono verificare sono le seguenti: pronuncia favorevole del Consiglio superiore al momento della maturazione dell'anzianità dal settimo anno, e allora la decorrenza degli effetti giuridici ed economici inizia dal momento stesso; la valutazione interviene quando già sono stati superati i sette anni, la decorrenza retroattiva si avrà soltanto agli effetti giuridici.

Tuttavia, analogamente a quanto è previsto per altri settori di pubblico impiego, per i magistrati gli effetti economici e giuridici della promozione dovrebbero decorrere dal momento in cui si è maturato il diritto. Se la legge prevede un termine per la maturazione del diritto e se la valutazione è fatta successi-

vamente alla decorrenza del termine previsto dalla legge, gli effetti giuridici ed economici appaiono da riportare al momento in cui è maturato il diritto, sempre che la valutazione sia favorevole.

È stato risollevato in questa sede il problema della spesa: su di esso, onorevoli colleghi, c'è stata una dichiarazione chiara e precisa da parte del ministro, secondo la quale in questo momento non si può conoscere l'entità della spesa per il fatto che — contrariamente a quanto si sostiene da parte di coloro che fanno opposizione al disegno di legge in discussione — non è il criterio dell'anzianità che agisce per la nomina a magistrato di cassazione, ma esso costituisce solo il punto di partenza di un meccanismo attraverso il quale bisogna passare per essere sottoposti alle valutazioni del Consiglio superiore. Nessuno, dunque, può sapere quanti saranno i magistrati per i quali scatteranno tali valutazioni.

Non è vero pertanto che valga solo il criterio dell'anzianità; non conviene quindi insistere su di una polemica a questo riguardo. Il pensiero espresso dal ministro mi pare sia stato molto chiaro e corretto.

Esprimo in conclusione parere contrario agli emendamenti presentati.

REALE ORONZO. Il relatore ha fatto due ipotesi circa l'articolo 7 e ne ha adottata una, quella che letteralmente mi pare la più corretta. Resta allora da sapere che cosa significhi il richiamo all'articolo 20.

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia. Mi riservavo di rispondere alle preoccupazioni che l'onorevole Oronzo Reale ha espresso, ma debbo dire che il relatore ha già risposto con gli stessi argomenti che avrei adottato io, nel senso che la seconda ipotesi già contiene un chiarimento ai quesiti posti dall'onorevole Reale e dall'onorevole Padula. Per il resto (e non ero intervenuto nel discorso perché mi sembrava che questa dovesse essere l'interpretazione corretta) rimane sempre il problema della spesa, per il quale le cifre da me esposte in altra seduta avrebbero un valore se noi prevedessimo che il Consiglio superiore si limitasse semplicemente a garantire la progressione automatica dei magistrati, condizionandola soltanto all'anzianità. Il relatore, comunque, ha già avuto modo di dire che dovremmo ritenere che il Consiglio superiore opererà in modo che non tutti vengano automaticamente promossi.

Ecco quindi che noi siamo in condizione di rientrare nettamente nella copertura, dovendosi prevedere che il Consiglio superiore opererà nel modo sopra indicato.

Sono contrario ad entrambi gli emendamenti.

TERRANOVA. Senza addentrarmi negli argomenti esposti dai colleghi Reale, Padula e Gargani, che pur hanno un loro valore e che, pertanto, possono essere condivisi, vorrei sottolineare un aspetto pratico e molto importante, dal punto di vista finanziario, delle motivazioni addotte per chiedere la soppressione del secondo comma dell'articolo 7. Vorrei far notare, cioè, che non dico tutti, ma la stragrande maggioranza dei magistrati che si trovano nelle condizioni previste dalla legge per il passaggio alla categoria dei magistrati di cassazione già percepisce, per scatti di anzianità, per scatti dovuti ai benefici previsti a favore degli ex combattenti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e dalla legge 9 ottobre 1971, n. 824, uno stipendio che è uguale o superiore a quello che avrebbe diritto di percepire al conseguimento della qualifica di magistrato di cassazione. Questo fa sì che l'onere finanziario sarà uguale o di poco superiore a quello attuale. Per questi motivi voterò contro la soppressione del secondo comma proposta dall'onorevole Gargani.

PADULA. Siamo in presenza di un articolo intitolato « nomina a magistrato di Cassazione », che fa riferimento ad un altro articolo intitolato « decorrenza delle nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente ». Mi chiedo se non si debba avere qualche preoccupazione in ordine alla tecnica legislativa di cui spesso ci lamentiamo e se è mai possibile che cose di una logicità evidente non debbano essere ammesse. Se questo disegno di legge deve essere approvato ad ogni costo, lo si dica chiaramente!

Voterò a favore dell'emendamento Gargani.

REVELLI. Dichiaro che voterò a favore degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Mi pare infatti che quest'articolo aggiunga ulteriori perplessità a quelle che già nutriamo nei confronti del provvedimento in generale. E non vorrei che quanto stabilito nell'articolo al nostro esame creasse per i magistrati di cassazione, per quanto riguarda il pensionamento, quella situazione che si è già verificata a proposito di alti dirigenti.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973.

È per ovviare a questi inconvenienti che voterò a favore di entrambi gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Premesso che mi asterrò da questa come da ogni altra votazione, nel corso della seduta odierna, pongo in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 7, proposto dal deputato Gargani, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora all'emendamento Padula, sostitutivo del secondo comma.

GARGANI. Voterò a favore dell'emendamento Padula, in quanto concordo circa la necessità di evitare di formulare un riferimento all'articolo 20 che nessuno — né il relatore né il rappresentante del Governo — ha saputo spiegarci. E specialmente noi, che facciamo parte della Commissione giustizia, dobbiamo evitare di formulare in modo non corretto, dal punto di vista della tecnica legislativa, una legge, per di più riguardante i magistrati. Devo dire anzi che non vedo il perché la Commissione si ostini a non prendere in considerazione un emendamento che potrebbe migliorare il provvedimento, facendolo rimanere ugualmente in piedi. È vero che, una volta modificato, il progetto di legge dovrebbe tornare presso l'altro ramo dal Parlamento, ma se fosse solo questa la ragione per cui non si vuole far passare l'emendamento Padula, dovrei allora pensare che viene messo in forse lo stesso sistema bicamerale, che è stato istituito con il preciso scopo di un doppio, vero esame dei provvedimenti.

REALE ORONZO. Desidero rilevare ancora una volta che noi stiamo per porre in votazione l'articolo 7 senza sapere — perché nessuno è stato in grado di spiegarcelo — quale interpretazione si debba dare al riferimento all'articolo 20 contenuto nel secondo comma del medesimo articolo. Il relatore, uscendo dalle strette di una precisa risposta, ci ha detto che sono accoglibili due interpretazioni, ma egli — a mio avviso giustamente — ha aderito all'interpretazione che nessuno ha contrastato, quella cioè relativa alla decorrenza dell'anzianità, agli effetti giuridici ed economici, dal giorno della maturazione dell'anzianità medesima. Accettando quest'interpretazione, che è la sola, del resto, sensata, diventa incompatibile il richiamo all'articolo 20

successivo; o qualcuno deve spiegarci che cosa esso significhi, oppure coloro che voteranno a favore di tale richiamo devono assumersi tutta la responsabilità dell'inserimento di parole inutili in un testo di legge. Fatta questa dichiarazione, preannuncio il mio voto a favore dell'emendamento Padula.

MICHELI PIETRO. Anch'io voterò a favore dell'emendamento Padula.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Padula, di cui ho già dato lettura, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Poiché all'articolo 8 non sono stati presentati emendamenti, e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 8.

(Rinuncia alla nomina).

La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Cassazione deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel bollettivo ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo, trascorso il quale il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Permanenza nell'esercizio delle precedenti funzioni).

I magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

PADULA. Vorrei chiedere al ministro come pensa il suo Ministero di ovviare all'inconveniente che certamente si presenterà,

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

una volta stabilito il principio affermato in questo articolo. Sappiamo tutti, infatti, che attualmente l'assegnazione dei magistrati a funzioni particolari (con la possibilità, soprattutto, di portare magistrati prevalentemente provenienti dalle regioni meridionali a coprire i posti delle circoscrizioni del nord) avviene normalmente in occasione delle promozioni; è infatti possibile al Consiglio superiore della magistratura operare trasferimenti in occasione delle promozioni.

Con il nuovo sistema, che sancisce il diritto alla permanenza nell'esercizio delle funzioni precedenti, chiedo al ministro come riterrà di poter assegnare i magistrati, che automaticamente procedono nella loro carriera, ai posti vacanti nel nord d'Italia.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Mi rimetto alla risposta del ministro.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Padula ha posto un problema di grande importanza. Mi riservo di approfondirne l'esame, in modo da fornire una risposta precisa in sede di discussione della riforma dell'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(*Conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione*).

Il conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione è disposto dal Consiglio superiore della magistratura su domanda degli interessati ovvero d'ufficio, secondo l'ordine di collocamento in ruolo, per la copertura dei posti rimasti vacanti.

L'onorevole Gargani ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « ovvero d'ufficio ».

GARGANI. Mi pare che l'emendamento si illustri da sé, poiché se le domande dovranno partire dai singoli individui si deve eliminare la possibilità del Consiglio superiore di procedere a tali promozioni d'ufficio.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento perché si tratta

del conferimento effettivo delle funzioni di magistrato di cassazione e quindi mi pare sia giusto che il Consiglio superiore, indipendentemente dalle domande, possa procedere al conferimento di queste funzioni.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Gargani, insiste sul suo emendamento?

GARGANI. Insisto, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gargani, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Poiché agli articoli 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

(*Concorso per esami*).

Il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, è indetto, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e in ogni caso per non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 12.

(*Requisiti e modalità del concorso per esame*).

Possono partecipare al concorso per esame i magistrati che al 31 dicembre dell'anno precedente abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica di magistrato di appello ed abbiano ottenuto il parere favorevole degli organi previsti nell'articolo 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, si applicano all'esame di cui al precedente articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

*(Conferimento della nomina
a seguito di concorso per esame).*

I vincitori del concorso per esame conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso e ad essi sono contestualmente conferite le funzioni di magistrato di Cassazione.

I vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che hanno conseguito la nomina a norma dell'articolo 7 con la stessa decorrenza.

La idoneità conseguita nei concorsi per esame a posti di magistrato di Cassazione è equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore.

PADULA. Vorrei fare alcune considerazioni a proposito di questo articolo. Credo che si sappia che l'esame in questione è totalmente scritto, per cui non sono previsti i criteri di valutazione di cui all'articolo 1. Ne consegue che chi supera l'esame automaticamente ottiene il conferimento delle funzioni. Inoltre chiedo che mi si spieghi il senso dell'ultimo comma e che si dica da quando questa idoneità ha decorrenza.

REALE. ORONZO. Mi associo a quanto detto testé dall'onorevole Padula, poiché rimane aperto il problema della decorrenza.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il problema è semplice in quanto si tratta di una norma transitoria. Chi, partecipando al concorso, non lo ha vinto, ma è stato dichiarato idoneo, vede equiparata tale idoneità alla valutazione favorevole del Consiglio superiore.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PADULA. Desidero fare una dichiarazione, solo perché resti a verbale che il piacere di lasciarsi convincere è molto lontano e che, come del resto ha rilevato anche l'onorevole Reale, appare inutile ogni sforzo tendente ad avvicinare i diversi punti di vista.

Io voterò contro l'articolo in esame perché il relatore ha fatto delle dichiarazioni che io non riesco a desumere nel disegno di

legge. Bisognerebbe dire esplicitamente che l'idoneità opera dal momento del compimento del settennio, invece di ricavare tale assunto, come sembra fare l'onorevole relatore, da ragioni sistematiche. Io apprezzo ed ammiro gli sforzi che egli sta facendo per rispondere alle nostre obiezioni; purtroppo non mi pare che nel provvedimento ci sia quanto egli dice e, se ci fosse, sarebbe contraddittorio con il sistema che il provvedimento introduce.

Ognuno si assuma le sue responsabilità.

MUSOTTO. Mi pare che le obiezioni dell'onorevole Padula non siano fondate perché chi supera le prove scritte dà prova di capacità eccezionali (sappiamo quanto siano difficili i temi assegnati) e pertanto può essere promosso allo stesso modo di colui che viene sottoposto ad una valutazione globale da parte del Consiglio superiore della magistratura.

PADULA. Ma ella ha appena votato a favore dell'abolizione degli esami!

GARGANI. Voterò contro l'articolo 13, perché l'esaltazione del concorso è in netta contraddizione con lo spirito del disegno di legge, considerato, altresì, che, all'articolo 1, viene introdotta la valutazione globale del Consiglio superiore (sulla quale potrei anche essere d'accordo, se vi fossero state altre garanzie e se avessimo veramente attuato il dettato costituzionale).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Poiché agli articoli 14 e 15 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

(Decorrenza delle nomine già conseguite).

Sono anticipate ai soli effetti giuridici, di quattro anni e sei mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1959, le nomine a magistrato di Cassazione conferite ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

ART. 15.

(Collocamento nel ruolo di anzianità).

Coloro che conseguono la nomina per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti non possono in alcun caso essere collocati nel ruolo di anzianità prima dei magistrati che abbiano conseguito la nomina a magistrato di Cassazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori e requisito dell'anzianità).

Ai fini della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, il Consiglio superiore della magistratura prende in esame, entro il 31 dicembre di ogni anno, i magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso una anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria e quelli che nel ruolo di anzianità li precedono indipendentemente dall'anzianità predetta.

PADULA. Il relatore ed il ministro dovrebbero precisare che cosa significhi l'espressione « prende in esame »; se cioè si intende mantenere il vecchio sistema ovvero se si applicano i criteri di cui all'articolo 1 per il conferimento dell'idoneità alle funzioni superiori.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Mi pare che l'esame viene fatto in base ai criteri previsti dall'articolo 1.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anch'io sono di questo avviso.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 16, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 17 e 18 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 17.

(Decorrenza della nomina alle funzioni direttive superiori).

I magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori i quali non possono, en-

tro l'anno, accedere a dette funzioni per effetto di vacanze, conseguono, ad ogni effetto giuridico ed economico, la relativa nomina con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(È approvato).

ART. 18.

(Permanenza nelle precedenti funzioni).

I magistrati che hanno ottenuto la nomina alle funzioni direttive superiori continuano ad esercitare le precedenti funzioni sino a quando sia loro conferito l'ufficio direttivo superiore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Conferimento degli uffici direttivi superiori).

Il conferimento degli uffici direttivi di presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle Corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse Corti, ha luogo a seguito di domanda o di ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore provvede per la copertura dei posti rimasti vacanti assegnando i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo.

REALE ORONZO. Vorrei chiedere al relatore e al ministro se tra le due interpretazioni possibili da dare a quest'articolo debba prevalere quella che mantiene in vigore il concerto con il ministro della giustizia per il conferimento degli uffici direttivi superiori. Io ho sempre sostenuto - a mio danno quando ero ministro di grazia e giustizia - che fosse discutibile la costituzionalità di una norma che richieda tale concerto: e la Corte costituzionale a quel tempo non si era pronunciata sull'argomento, aveva evitato di farlo. Comunque, una disposizione del genere è stata sempre ritenuta valida, ed il concerto esiste. Ma ora io chiedo se la disposizione contenuta nell'articolo 19 modifichi o meno questa interpretazione tradizionale, se essa cioè mantenga o escluda tale concerto. Se infatti l'articolo 19 non modifica le attuali disposizioni in materia, esso è del tutto inutile.

PADULA. Il ministro Zagari, nella sua replica agli intervenuti nel corso della discussione sulle linee generali, ha giustamente fatto presente che, dei 400-500 circa magistrati di cassazione, potrebbero essere interessati al conferimento degli uffici direttivi superiori non più di 200 magistrati (secondo l'attuale sistema che prevede circa 16 nomine all'anno) in base all'anzianità maturata. Questo argomento è stato portato dal ministro appunto per suffragare l'opportunità di allargare l'ambito delle funzioni direttive superiori. Ora io chiedo al ministro Zagari come si concili questa affermazione con l'ultimo comma dell'articolo 19, che prevede il rispetto rigoroso dell'ordine di collocamento in ruolo.

Non vorrei infatti che qui ci ingannassimo. L'onorevole ministro ha dato l'impressione di credere che l'allargamento dell'area delle nomine alle funzioni direttive superiori desse la possibilità di interessare a tali funzioni, come possibili candidati, anche magistrati giovani e brillanti. Ora io nego che il testo dell'articolo, così com'è redatto, consenta di formulare concretamente questa previsione.

Se si dice infatti che le nomine avvengono secondo l'ordine di collocamento in ruolo, ciò significa che le 200 persone di cui parlava prima il ministro resteranno gli unici potenziali interessati a queste funzioni, salvo pensare ad una sequela di rinunce da parte di coloro che verranno via via presi in considerazione per l'assegnazione.

Se dopo l'approvazione di questo progetto di legge, quindi, il Governo (anche per le ragioni esposte dal Presidente Reale) non modificherà immediatamente il sistema del conferimento degli uffici direttivi (anche in relazione a quanto ho prima detto circa i trasferimenti e la copertura delle sedi scoperte), si avrà, come risultato, solo la cristallizzazione dell'attuale sistema, e non l'introduzione di una positiva innovazione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Alla domanda formulata dal collega Padula posso rispondere solo in parte, in quanto il problema è di specifica competenza del ministro, alle cui dichiarazioni quindi mi rimetto.

Desidero comunque far presente al collega Padula che l'articolo 19 va visto nel suo complesso, leggendo cioè il secondo comma unitamente al primo. Voglio dire che, se è vero che il conferimento verrà fatto secondo l'ordine di collocamento in ruolo, è anche vero che circa i soggetti potenziali candidati interverrà una precisa valutazione del Consiglio superio-

re della magistratura, secondo quanto previsto al primo comma dell'articolo.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Per quanto riguarda i dubbi esposti dal Presidente Reale, confesso che posso dividerli, per essermi un po' occupato della questione che egli ha sollevato, dal punto di vista sia costituzionale che procedurale. Penso però che sia compito del Parlamento — e quindi di questa Commissione — definire il problema del concerto con il ministro di grazia e giustizia per il conferimento degli uffici direttivi superiori, problema che prende le mosse dalla Costituzione e che dev'essere risolto.

Come ministro della giustizia mi sono già trovato a dover affrontare questo problema. Vorrei dire all'onorevole Reale che mentre non vi è stata nessuna innovazione nella prassi finora seguita, è necessario che a questo punto il Parlamento dia una definizione di questo problema. Mi riservo di proporre alla Commissione di dedicare tutto il tempo necessario per affrontare una problematica così delicata.

Vorrei inoltre non lasciar cadere quello che l'onorevole Padula ha detto; quando mi sono riferito alla responsabilizzazione ho inteso venire incontro a quelle esigenze che sono state prospettate. Mi impegno sin d'ora nel senso di far seguire a questo disegno di legge una riforma del sistema di conferimento degli uffici direttivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Decorrenza delle nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente).

Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al 1° gennaio dell'anno successivo al compimento di otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione.

Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione in ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

REALE ORONZO. Questo è l'articolo al quale nell'articolo 7 si fa quel famoso riferimento su cui avevo chiesto spiegazioni al relatore.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il richiamo fatto nell'articolo 7 a questo articolo 20 è giusto. Al primo comma dell'articolo 20 si prevede infatti la retrodatazione agli effetti giuridici in relazione alla promozione e ciò in armonia con quanto stabilito dall'articolo 7; quindi non esiste nessun contrasto fra i due articoli.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con quanto detto dal relatore.

PADULA. Dichiaro che voterò contro questo articolo. Vorrei che restasse chiaro che il quesito posto nel corso della discussione dell'articolo 7 non riguardava le nomine avvenute prima dell'entrata in vigore della legge, ma riguardava le nomine da farsi in base alla stessa legge per i candidati che avessero maturato un'anzianità superiore ai setti anni. Le ipotesi contemplate dall'articolo 20 relativamente al conferimento degli uffici direttivi superiori sono infatti già regolate, per la qualifica di magistrato di cassazione, nell'articolo 14. Resta quindi da stabilire il valore del richiamo contenuto nell'articolo 7, per le nomine ancora da farsi.

REALE ORONZO. L'onorevole Padula ha ripreso la questione che avevamo sollevato a suo tempo e rispetto alla quale il relatore ci ha dato una risposta evasiva. Condivido pertanto l'insoddisfazione dell'onorevole Padula e dichiaro che anche io voterò contro questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Gargani ha presentato un emendamento soppressivo del primo comma. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 20.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(*Norme transitorie
per la nomina a magistrato di Cassazione*).

L'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Cassazione cessa dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre continua l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutinio già definito o in

corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione del Consiglio superiore prevista dall'articolo 1.

I magistrati il cui scrutinio non sia stato completato sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1.

I magistrati scrutinati favorevolmente e quelli che conseguono il giudizio favorevole previsto dai commi precedenti sono nominati magistrati di Cassazione agli effetti giuridici dal compimento dell'anzianità prevista nell'articolo 4 ed agli effetti economici dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

La disposizione di cui al precedente comma relativa alla decorrenza degli effetti giuridici ed economici si applica anche ai magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato l'anzianità prevista dall'articolo 4 e non quella richiesta dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la partecipazione allo scrutinio.

I magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole, sono sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri indicati dall'articolo 1 e, in caso di valutazione favorevole, conseguono la nomina agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio al quale l'interessato appartiene.

PADULA. Vorrei che rimanesse nel verbale una mia interpretazione, con il relativo parere del relatore e del Governo. Credo che la questione che abbiamo discusso a proposito dell'articolo 7, relativamente al richiamo iv all'articolo 20, potrebbe essere ritenuta risolta dall'articolo 21 nel suo complesso, e in particolare dal quarto comma, che mi pare autorizzi l'interpretazione secondo cui, in ogni caso, la decorrenza degli effetti economici non può essere che quella dell'entrata in vigore della legge, anche se l'anzianità è maturata anteriormente. Se questa interpretazione è condivisa dal relatore e dal Governo, la preoccupazione relativa all'articolo 7 potrebbe essere superata.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. L'interpretazione è esatta.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

REALE ORONZO. La disposizione dell'articolo 21 significherebbe, secondo l'interpretazione dell'onorevole Padula, accettata dal relatore e dal Governo, che per i magistrati che non siano stati scrutinati precedentemente la anzianità, agli effetti economici, decorrerebbe dall'entrata in vigore della legge, mentre per i magistrati d'appello che già siano stati sottoposti a scrutinio con esito favorevole e che vantino un'anzianità nella qualifica superiore ai sette anni, gli effetti economici decorrerebbero dal compimento dell'anzianità. Se questo è vero, viene meno l'interpretazione dell'articolo 7, sulla quale vi era generale consenso, cioè che gli effetti economici decorrerebbero in ogni caso dal giorno della maturazione dell'anzianità.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. In quell'occasione non è stato posto il quesito, ma è stata rilevata una contraddizione tra l'articolo 7 e l'articolo 20.

REALE ORONZO. Si tratta di una questione di estrema importanza; stiamo discutendo il valore concreto dell'articolo 7, letto in concomitanza dell'articolo 21, e ritengo che l'interpretazione data dall'onorevole Padula contrasti con l'interpretazione data in precedenza dal relatore circa l'articolo 7. Vorrei sapere quale delle due interpretazioni rimane in piedi.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Desidero porre in rilievo che la precedente discussione aveva avuto come punto centrale e sostanziale una certa contraddizione tra l'articolo 7 e il richiamo all'articolo 20. In ordine alla valutazione da dare al quarto e al sesto comma dell'articolo 21, ritengo che l'interpretazione da dare all'articolo 7 sia quella secondo cui, per coloro che abbiano maturato un'anzianità di sette anni nella qualifica di magistrato di appello prima dell'entrata in vigore della legge in discussione, la decorrenza ai fini economici della nomina a magistrato di cassazione è dalla data di entrata in vigore della legge stessa; diversa è la decorrenza ai fini giuridici.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. In appoggio a quanto detto dal relatore sul chiarimento proposto dall'onorevole Padula, vorrei dire che risulta chiaramente dall'articolo 21 che per coloro che alla data di entrata

in vigore della legge non abbiano maturato il diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge n. 1 del 1963, la decorrenza stessa è dall'entrata in vigore della legge.

PADULA. Dichiaro allora il mio voto favorevole all'approvazione dell'articolo 21, essendone stata chiarita la corretta interpretazione, con il solo rammarico di constatare che questa interpretazione era contenuta in un mio emendamento all'articolo 7 che è stato respinto dalla Commissione.

REALE ORONZO. Non ho motivo per non votare a favore di questo articolo. Ribadisco tuttavia la mia assoluta meraviglia per il modo in cui abbiamo discusso questo disegno di legge (e questo per colpa del provvedimento stesso, non degli uomini), perché dopo che era stata formulata una certa interpretazione dell'articolo 7, letterale oltre tutto, sulla quale per avventura erano concordi anche gli oppositori di questo disegno di legge, arrivati all'articolo 21 viene capovolta tale interpretazione. Non invidio il ministro quando dovrà applicare questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21.

(È approvato).

Poiché all'articolo 22 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 22.

(Norme transitorie per le nomine alle funzioni direttive superiori).

I magistrati di cassazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato l'anzianità prevista dall'articolo 16 conseguono la nomina alle funzioni direttive superiori, se dichiarati idonei, agli effetti giuridici dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento di otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione ed agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(Onere finanziario).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per

l'anno 1973, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ai fini della discussione del presente articolo credo che rivestano particolare importanza le dichiarazioni fatte dal ministro in sede di discussione di un precedente articolo, secondo le quali la previsione di spesa di un miliardo costituisce l'ipotesi massima, da ritenersi insuperabile in connessione al fatto che il progetto di legge prevede dei criteri per la valutazione ai fini della nomina a magistrato di cassazione per il conferimento degli uffici superiori, il che implica il non automatico passaggio di tutti.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Certamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Padula ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole « l'anno 1973 » inserire le seguenti: « e 1974 ».

PADULA. L'emendamento che ho presentato si illustra da sé in quanto non fa altro che riproporre alla Commissione e alla sensibilità del legislatore quanto contenuto nella lettera del Presidente della Camera della quale è stata data lettura all'inizio della seduta. Credo perciò che, considerati i tempi che il disegno di legge ha richiesto per la sua discussione e nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, dovremmo indurci ad indicare la copertura anche per l'anno finanziario 1974, essendo già stato presentato il relativo bilancio di previsione.

Lo stesso onorevole Terranova ha citato alcune leggi che hanno appesantito con benefici in parte giustificati l'onere che la pubblica amministrazione sostiene per i dipendenti e forse il Parlamento non è ancora in grado di dire in che misura tali leggi hanno peccato in termini di incoerenza e di contraddittorietà. Dico questo perché credo che sia una manifestazione di serietà legislativa riconoscere gli errori commessi. Io non ho fatto parte della Commissione che approvò la legge a favore degli ex combattenti, ma ho sempre detto ai miei elettori che essa costituiva un errore, non solo per ragioni di ordine generale, ma anche nei limiti della cosiddetta coerenza o rigidità finanziaria che tutti oggi reclamano.

In sostanza siamo in presenza di un disegno di legge che intende conferire benefici economici alla magistratura senza avviare un processo di riforma ed anzi compromettendo la volontà di porre un limite alla spesa corrente e l'attuazione delle riforme già varate dal Parlamento, come dimostra la decurtazione dei fondi destinati all'esecuzione della riforma della procedura per le controversie di lavoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Oronzo Reale ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1973 in 5.000 milioni di lire e per il 1974 in 2.900 milioni di lire, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni 1973 e 1974 ».

REALE ORONZO. Siamo arrivati ad un punto nel quale, in fondo, vengono riassunte in parte le ragioni che ci hanno portato a combattere il disegno di legge in esame.

Nel corso della discussione dell'articolo 7 era stata data una certa interpretazione al secondo comma dello stesso articolo (in base alla quale gli effetti economici della nomina dovevano decorrere, per i magistrati di cassazione, dal giorno in cui veniva maturata l'anzianità prescritta); successivamente — e non per colpa degli uomini, ma del disegno di legge — è avvenuto un fatto agghiacciante: discutendosi dell'articolo 21 tale interpretazione è stata ribaltata, sicché chi dovrà applicare la legge si troverà davanti a due interpretazioni opposte date dalla nostra Commissione.

Si tratta di sapere se i magistrati che verranno valutati favorevolmente dal Consiglio superiore avranno diritto a percepire la differenza di stipendio, conseguente al maggior grado raggiunto, dalla data di compimento dell'anzianità prescritta, cioè dopo i famosi sette anni, oppure dalla data di entrata in vigore della legge.

Usciamo da questa discussione sapendo che fino alle ore 11 i magistrati avevano diritto a questa retrodatazione agli effetti economici, mentre alle ore 11,40 sappiamo che non ne hanno più diritto.

Richiamo la responsabilità di tutti — e in primo luogo del ministro della giustizia — su questo comportamento. Domani i magistrati chiederanno il pagamento della differenza di stipendio a partire dal compimento del setti-

mo anno poiché la legge, così come è formulata, si presta a questa interpretazione. Né altre interpretazioni affrettate si possono dare, benché il ministro, con la sua interpretazione numero due, si sia impegnato a dire di no a queste rivendicazioni. Affettuosamente desidero dirgli che non lo invidio.

Ma il problema centrale resta un altro: e le considerazioni dell'onorevole Terranova non sembrano idonee a farlo ritenere superato o sostanzialmente ridimensionato. Occorre infatti considerare la situazione complessiva, attuale e futura, che si articola sui seguenti dati.

Nella scorsa seduta il ministro Zagari ci ha detto — a seguito di domande che gli erano state rivolte dall'onorevole Padula e da me — che i magistrati che avrebbero beneficiato di questo provvedimento (al 30 novembre 1973) erano 2.283, per la nomina a magistrato di cassazione, e 337, per il conseguimento delle funzioni di presidente di sezione della cassazione od equiparate.

Ho l'impressione che non si sia tenuto conto dell'articolo 14 del progetto di legge, il quale stabilisce la retrodatazione degli effetti giuridici di quattro anni e sei mesi per le nomine a magistrato di cassazione conferite precedentemente. Il che significa che agli effetti giuridici vi sono già dei nuovi magistrati di cassazione che hanno maturato i sette anni. Questo lo dico per inciso, anche se sono considerazioni di un deputato qualunque che si è fatto le moltiplicazioni da solo.

Secondo questi miei calcoli le promozioni alla qualifica di presidente di sezione saranno 481 invece di 337. Comunque ho basato i miei calcoli sulle cifre che ci ha indicato il ministro; ho anche considerato la differenza fra il primo stipendio di magistrato di cassazione e quello relativo al terzo scatto di magistrato di appello: 879.700 lire annue che, moltiplicate per 2.283, danno una spesa di 2.008.355.100 lire. Conseguendo la qualifica superiore, i magistrati di cassazione al quarto scatto passano da uno stipendio di 11 milioni 220 mila a 12 milioni 540 mila. C'è una differenza di 1 milione 320 mila lire che, moltiplicata per 337, dà 444 milioni 840 mila lire, il che porta la cifra totale a 2 miliardi 453 milioni circa. A questa cifra bisognerebbe aggiungere il costo relativo ai magistrati che maturano l'anzianità di sette anni tra il 30 novembre e il 31 dicembre di quest'anno. Poi occorre aggiungere gli arretrati, per quella interpretazione dell'articolo 7 alla quale si era arrivati. Ho calcolato una media di due anni di maggiore anzianità, che porta

ad un totale di 3 miliardi 27 milioni, sempre senza tener conto di questo famoso articolo 14, di cui ho parlato prima, perché voglio partire dai dati del ministro.

Quindi l'impegno finanziario per il 1973 è di almeno cinque miliardi e mezzo, e non si dica che ormai siamo a dicembre, perché l'interpretazione data sulla decorrenza dell'anzianità grava sul bilancio per il 1973. Il ministro ha obiettato che i calcoli sono stati fatti partendo dal numero complessivo dei magistrati promuovibili; forse se ne promuoveranno soltanto... quanto basta per arrivare ad un miliardo! In tal caso l'articolo 23 stabilirebbe una barriera, cioè la cifra di un miliardo, oltre la quale non si potrebbe andare.

COC CIA. Il gruppo comunista non condive le valutazioni del ministro Zagari circa il limite massimo di spesa consentito dal disegno di legge.

REALE ORONZO. Siamo quindi di fronte ad un disegno di legge che comporterà una spesa di 5 miliardi, secondo i miei calcoli, per il 1973, mentre la copertura finanziaria è di un miliardo. Mi sembra risulti dunque già evidente che il mio emendamento, per quanto riguarda la copertura per il 1973, ottempera ad una fondata esigenza.

Per il 1974, l'onorevole Padula ha richiamato la lettera del Presidente della Camera, nella quale si ricorda la prassi costante per la quale, quando una spesa si riferisce ad un bilancio già presentato, occorre che vi sia il riferimento a quel bilancio. Vi è in proposito un precedente nella nostra stessa Commissione, che risale al 5 di questo mese, quando è stato nuovamente approvato un provvedimento modificato dal Senato esclusivamente per tale motivo. L'onorevole Padula, prescindendo dalle cifre, afferma che, se anche fosse vero che per il 1974 l'onere relativo a questo provvedimento è di un miliardo, la disposizione dell'articolo 23 dovrebbe essere cambiata, in quanto dovrebbe contenere il riferimento anche al 1974.

Nel 1974 non vi saranno arretrati, che gravano sul bilancio per il 1973, però avremo con certezza quasi assoluta altri 95 presidenti di sezione della Cassazione (o equiparati) e, molto probabilmente, il numero dei nuovi magistrati di cassazione salirà da 450 a 500, con un onere di spesa di 2.900 milioni.

Queste sono le ragioni del mio emendamento. Mi permetto di ricordare la norma di cui all'articolo 94, secondo comma, del regolamento della Camera.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla affermazione fatta dal ministro della giustizia, per chiarire i termini della questione. Il ministro Zagari, all'inizio della discussione dell'articolo 23, ha confermato una sua precedente dichiarazione, secondo cui la disposizione dell'articolo 23 costituisce effettivamente la « barriera » della cui configurabilità l'onorevole Reale dubitava. È opportuno risulti a verbale la precisa dichiarazione del Governo in questi termini.

GARGANI. Desidero brevemente soffermarmi su due punti che sono stati trattati sia dall'onorevole Padula sia dall'onorevole Oronzo Reale.

Ci troviamo di fronte, come del resto è stato riconosciuto da parte di tutti, ad un contrasto d'interpretazione, in relazione agli articoli 7 e 21; contrasto che desta perplessità nel momento in cui sta per essere varato il provvedimento in discussione.

Riteniamo che non sia giusto legiferare senza avere una visione globale, organica e letteralmente corretta del provvedimento che ci si accinge a varare.

Questo disegno di legge non deve essere considerato intoccabile e non è detto che una sua modifica debba precludere la possibilità di concluderne l'iter entro l'anno. Inoltre, una sua modifica potrebbe portare ad una interpretazione più uniforme che non l'attuale, soprattutto perché le dichiarazioni dell'onorevole Zagari ritengo siano pregiudizievoli rispetto alle legittime aspettative di chi ha interesse a vedere approvato il disegno di legge n. 2002.

Non credo sia giusto togliere con una mano ciò che con un'altra si è in precedenza concesso, e quindi non riteniamo sia accettabile la « barriera » di un miliardo, che secondo il ministro Zagari non verrà superata, anche perché una simile applicazione andrebbe contro lo spirito della legge.

Per quanto riguarda il problema della copertura finanziaria, credo che il mancato accoglimento dell'appello rivolto a questo proposito, e che io rinnovo alle forze di maggioranza ed a quelle dell'opposizione, costituirebbe un precedente pericoloso, non solo sul piano formale, ma anche in riferimento allo spirito della lettera del Presidente della Camera che ha ritenuto fondata l'eccezione sollevata, a parte l'aver poi addossato alla Commissione la responsabilità di decidere in merito.

Rispettando le regole formali che il Regolamento ci impone, considerata soprattutto la

loro sostanza democratica e politica, eviteremo che ci siano disparità di trattamento, che vanno solo a danno delle leggi.

SPERANZA. Sono contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Oronzo Reale in quanto rappresenta un incentivo al Consiglio superiore della magistratura ad estendere indiscriminatamente la progressione dei magistrati, cosa che speriamo non avvenga, avendo fino a prova contraria la massima fiducia nell'operato del Consiglio stesso.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare che ci sono due questioni pregiudiziali da risolvere. *In primis* torna sul tappeto il problema sollevato nella precedente seduta dall'onorevole Padula e che la Presidenza della Camera ha ritenuto di rimettere alla decisione della Commissione.

Vi è poi una questione analoga, ma di tipo diverso, sollevata dall'emendamento dell'onorevole Reale. Quest'ultimo emendamento implica indubbiamente una variazione del testo legislativo, prevedendo una maggiore spesa. La norma regolamentare stabilisce che gli emendamenti implicanti conseguenze finanziarie non possono essere votati se non siano stati inviati, per il parere, alla V Commissione (bilancio e programmazione). Questa norma però è stata interpretata, con una prassi costante, nel senso che sia concesso alla Commissione di merito esprimere prima una valutazione dei principi informatori degli emendamenti e, solo nel caso appaia una maggioranza favorevole ai principi medesimi, sottoporre gli emendamenti alla Commissione bilancio per un parere formale, prima della votazione altrettanto formale in sede legislativa. Questa prassi costante è stata seguita anche dalla nostra Commissione: inoltre, nella stessa giornata di ieri, è stata applicata dalla Commissione finanze e tesoro nel corso della discussione, in sede legislativa, dei progetti di legge n. 1999 e n. 96 allorché sono stati presentati dal deputato Cesaroni emendamenti agli articoli 1, 4, 5, 7, 12 e 29.

Adeguandosi alla prassi costante, la Commissione ha manifestato avviso contrario ai principi informatori dei suddetti emendamenti e di conseguenza ha ritenuto di non dover richiedere su di essi il parere della Commissione bilancio.

Ho inteso dunque fare riferimento all'esistenza di tale prassi interpretativa. È evidente che, essendo stato chiamato a presiedere la odierna seduta in sostituzione dell'onorevole Reale, ritengo di avere il dovere di non espri-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

mere opinioni personali sulla opportunità della decisione che dovrà essere presa nel merito.

Data la delicatezza e l'importanza della questione, mi sembra opportuno che il dibattito a questo riguardo si svolga con un'ampiezza tale da consentire di chiarire le opinioni dei rappresentanti di tutti i gruppi.

GARGANI. Mi stupisce che ci si possa richiamare alla prassi costante quando in una precedente occasione la decisione presa fu esattamente il contrario di quella che si vorrebbe adottare oggi. Cioè, a proposito del disegno di legge sui protesti cambiari, si disse che non si poteva votare un emendamento se prima non si fosse avuto il parere della Commissione bilancio. Fu proprio l'onorevole Castelli ad invocare a quel proposito l'articolo 94 del Regolamento.

MUSOTTO. Onorevole Gargani, se vi è accordo sullo spirito dell'emendamento, allora lo si invii alla Commissione bilancio. Altrimenti è inutile richiedere tale parere.

GARGANI. Mi pare che l'articolo 94 del Regolamento sia estremamente chiaro.

MANCO. A me pare apprezzabile l'opinione del collega Musotto. Egli ha infatti affermato che il problema procedurale si porrà solo dopo che la Commissione si sarà eventualmente pronunciata per l'opportunità di accogliere l'emendamento in questione. Solo dopo una siffatta valutazione la Presidenza della Commissione dovrà richiedere il parere della V Commissione. Sembrerebbe suggestiva questa posizione sostenuta dall'onorevole Musotto: al fine di non perdere tempo, si decida solo quando si ha la prova che vi sia una certa impostazione maggioritaria della Commissione. Ciò presuppone, tuttavia, che la maturità concettuale dei componenti la Commissione non sia anche subordinata o subordinabile al pensiero o al parere della Commissione bilancio. Oggi infatti discutiamo sull'opportunità nascente sulla base della discussione di questo emendamento; l'opportunità che scaturisce invece a seguito di una decisione della Commissione bilancio è un'opportunità più seria.

Ritengo, onorevole Musotto, sul piano dell'opportunità dialettica, che la sostanza della discussione, e quindi la fonte dell'opportunità, che è a sua volta fonte del rinvio o meno del provvedimento alla Commissione bilancio, sia da dividere in due tempi. Vi è un'opportunità di questa mattina e vi potrebbe essere il

giudizio di merito sull'opportunità tra dieci giorni, a seguito del diverso giudizio della Commissione bilancio. D'altra parte, se così non fosse, a quale *ratio* corrisponderebbe l'articolo 94? Questo articolo è correlato soprattutto ad esigenze di discussione e di decisione parlamentare, e tende a mettere i deputati in condizione di assumersi più agevolmente le responsabilità concettuali e di esprimersi in termini di maggiore opportunità politica e giuridica intorno ad una legge. L'articolo 94 stabilisce che prima di discutere un progetto di legge che comporti variazioni di bilancio occorre il parere della V Commissione. Tale disposizione esaurisce qualsiasi nostra preoccupazione, compresa quella dell'onorevole Musotto in ordine all'opportunità.

Ho già dichiarato che voteremo a favore di questo disegno di legge: però esiste un minimo di buon gusto intellettuale, e non possiamo venir meno ad un impegno di coscienza unicamente perché una legge deve passare. Quindi sono d'accordo perché si trasmetta l'emendamento alla Commissione bilancio prima di votarlo.

PRESIDENTE. In relazione al precedente poc'anzi invocato dall'onorevole Gargani, do lettura del processo verbale della seduta del 4 aprile 1973 della Commissione giustizia della Camera, in sede legislativa, nella parte che qui rileva:

« La Commissione approva quindi l'articolo 1 senza modifiche.

Il deputato Patriarca dà per svolto il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-bis.

Sono esenti dalle spese di protesto le cambiali di importo inferiore a lire 30.000.

Il relatore Castelli ed il sottosegretario Pennacchini non accettano l'articolo aggiuntivo Patriarca.

I deputati Lenoci, Musotto, Felisetti e Spagnoli dichiarano di astenersi dalla votazione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1-bis.

Il deputato Castelli osserva che la votazione è stata effettuata senza controprova.

Il deputato Spagnoli propone di sospendere brevemente la seduta.

La proposta del deputato Spagnoli è accolta.

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 13,10.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

Il Presidente avverte che la controprova della votazione dell'articolo aggiuntivo Patriarca non era stata effettuata. Trattasi tuttavia di deliberazione di massima, dato che l'articolo aggiuntivo comporta minori entrate e quindi va preventivamente sottoposto al parere della Commissione bilancio. Avverte che resta pertanto stabilito che la Commissione delibera di richiedere alla V Commissione il parere sull'articolo aggiuntivo Patriarca.

Il deputato Patriarca concorda.

Il deputato di Nardo concorda, osservando tuttavia che la votazione era completa e regolare. Ritiene che il seguito della discussione debba essere sospeso in attesa del parere della V Commissione.

Il Presidente osserva che la necessità di udire la V Commissione sull'articolo aggiuntivo 1-bis non impedisce di proseguire l'esame degli articoli. Rilevata tuttavia l'ora tarda, propone di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione. La proposta del Presidente è accolta ».

È quindi confermato che questo precedente è conforme alla prassi, da me riferita: anche in quella occasione, infatti, si effettuò una votazione di massima, e solo dopo che questa si era conclusa con un orientamento favorevole all'accettazione dell'emendamento si è chiesto il parere della Commissione bilancio.

Era evidentemente mio dovere ricordare l'esistenza di tale prassi alla Commissione.

MUSOTTO. Non mi faccio trascinare sul piano della polemica dall'onorevole Manco, che abitualmente inserisce nei suoi discorsi parole come « coscienza morale », « probità intellettuale », ecc. È un modo di dire, quindi non raccolgo queste espressioni. Le ho raccolte una volta e me ne sono dispiaciuto.

Questo disegno di legge implica una spesa, e il parere della Commissione bilancio è stato espresso. La cifra di un miliardo rimane ferma, e non sorge problema. L'onorevole Reale ha parlato di 5 miliardi, ma da quali elementi ha ricavato questa somma? Su questo punto non sono d'accordo con il ministro, perché la legge non può precostituire una barriera economica. Chi stabilisce quanti saranno i promossi? Voi muovete da un presupposto errato, cioè che la promozione sia automatica, e in questo caso sarebbe possibile fissare un numero, ma vi è un'altra componente, quella della valutazione, che non permette di conoscere *a priori* il numero dei promossi.

Non mi sembra che il vostro punto di vista sia fondato. La verità è che lo avete strumentalizzato per far « saltare » il disegno di legge,

perché non mi sembra che la posizione espressa dal Governo sia attaccabile.

REALE ORONZO. Le do appuntamento tra un anno per fare i calcoli !

DI NARDO. Vorrei innanzitutto rilevare la situazione di contraddizione nella quale si trovano molti commissari, che se da un lato non mi diverte per il rispetto che ho della Commissione, dall'altro lato fa sorgere in me profonde preoccupazioni.

A proposito dell'emendamento presentato dall'onorevole Reale, che implica indubbiamente un maggiore onere finanziario, si è fatto riferimento ad un precedente della Commissione riguardante un articolo aggiuntivo Patriarca al disegno di legge n. 1713, che in una successiva seduta feci mio. E tale precedente conferma la necessità di una valutazione preventiva del merito dell'emendamento prima di inviarlo alla V Commissione.

Per quanto riguarda il provvedimento in discussione, dobbiamo dire che non siamo favorevoli, ma voteremo ugualmente a favore in quanto riteniamo che esso sia la logica conseguenza di una determinata politica legislativa cui la maggioranza ha dato l'avvio in altra epoca, e che non può non far giungere ad un appuntamento del genere; quindi ci troviamo di fronte ad un provvedimento necessario al fine di non creare delle sperequazioni, e nel paese e nell'amministrazione della giustizia. Per concludere dichiariamo il nostro dissenso a che si chieda il parere alla V Commissione.

PATRIARCA. Pur essendo favorevole nel merito al provvedimento in discussione, ritengo che gli emendamenti presentati dall'onorevole Reale e dall'onorevole Padula debbano essere inviati alla Commissione bilancio per il previsto parere. A questo proposito vorrei ricordare che io stesso fui « vittima » di un precedente del genere e non mi pare che in quella occasione si sia adottato un criterio diverso anche perché leggendo attentamente il verbale di quella seduta appare evidente come la modifica, comportando una minore entrata, dovesse essere sottoposta al parere della Commissione bilancio, per cui si ritenne in quell'occasione la votazione come non effettuata data anche la mancanza della controprova e quindi la mancanza del presupposto della volontà della Commissione.

MAZZOLA. Ritengo che il problema debba essere visto nella sua portata esatta e in modo

scevro dalle preoccupazioni che stanno a monte, cioè dalle ragioni che militano a favore o meno dell'intero provvedimento al nostro esame. A me pare che il secondo comma dell'articolo 94 vieti alle Commissioni di introdurre emendamenti comportanti modificazioni della spesa senza aver acquisito il parere della Commissione bilancio. Ma quella disposizione non va intesa in senso letterale, perché altrimenti sarebbe possibile in qualunque momento con emendamenti palesamente assurdi bloccare l'iter di qualunque provvedimento.

Pertanto la prassi alla quale il Presidente faceva riferimento, e nella quale si colloca l'episodio citato da ultimo dall'onorevole Patriarca, è nel senso di accertare nella discussione l'esistenza o meno di una volontà della Commissione di aderire ad un emendamento e di inviarlo alla Commissione bilancio; tale invio, cioè, ha luogo soltanto se si accerti una concordanza di opinioni nel senso di giungere ad una modifica.

Per concludere, sono contrario alla trasmissione dei due emendamenti alla Commissione bilancio.

MACALUSO ANTONINO. Nella circostanza che è stata qui citata ricordo di aver partecipato alla elaborazione dell'emendamento dell'onorevole Patriarca e ricordo che l'onorevole Castelli, nella sua qualità di relatore, ebbe notevoli perplessità nel momento in cui vide approvare quell'articolo aggiuntivo con una votazione che esprimeva inequivocabilmente un certo indirizzo. Dal momento che la maggioranza della Commissione si era espressa a favore di quel testo, che comportava necessariamente la modifica della spesa, si arrivò alla decisione di inviare l'emendamento alla V Commissione.

Al momento, non siamo ancora in una situazione del genere, in quanto siamo nel corso della discussione; sarà quindi la votazione e l'orientamento dei commissari che determinerà l'invio o meno del provvedimento alla Commissione bilancio.

Osserviamo la prassi così come è stata seguita l'altra volta, e vediamo prima qual è l'orientamento, in linea di massima, della Commissione.

PAPA. Concordo con coloro che ritengono che prima di richiedere il parere in questione sia necessaria una pronuncia della nostra Commissione sull'accoglimento dell'emendamento. Questa prassi è anche confortata da un parere della Giunta per il regolamento.

REGGIANI. Non posso non nascondere che mi trovo in una certa difficoltà essendo membro sia della IV sia della V Commissione, anche se — rispondendo all'invito del Presidente — parlo a nome del gruppo socialdemocratico.

Vorrei anzitutto osservare che ci sarà una maggioranza che approverà il provvedimento e una minoranza che continuerà ad esprimere il suo dissenso. Resterà tuttavia agli atti il modo con cui questo provvedimento è stato trattato; provvedimento che coinvolge una serie di ripercussioni che vanno dall'ambito puramente e semplicemente economico a quello del funzionamento della giustizia ed alla comparazione del trattamento corrisposto alle varie categorie di dipendenti della pubblica amministrazione, della quale il magistrato, sia pure a titolo speciale, fa parte. Moltissimi magistrati nel giro di sei, otto mesi abbandoneranno il servizio e ciò comporterà precise conseguenze anche in ordine al tipo di funzionalità della magistratura.

Di fronte ad una situazione di questo genere, e di fronte ad una discussione così sofferta, mi sembra che sarebbe meglio non affrettare i tempi di approvazione del provvedimento. A mio avviso sarebbe quindi necessario richiedere il parere della Commissione bilancio sull'emendamento che è stato presentato e che importa una variazione di spesa.

Ripeto che il metodo della fretta mi trova dissenziente, proprio perché riguarda una particolare categoria di professionisti che amministrano la giustizia; per questo motivo occorre approvare questa legge in modo da non offrire critiche di nessun genere all'opinione pubblica.

L'emendamento che è stato presentato mi pare poi che tenda a precisare la natura della spesa effettiva, ed è per questa ragione che il parere della Commissione bilancio mi sembra più che mai opportuno, come mi sembra giusto il richiamo all'articolo 94 del Regolamento.

FELISETTI. Non sarei intervenuto su questo argomento se non avessi sentito, specialmente nell'ultimo intervento, che le obiezioni per le quali si vorrebbe chiedere il parere della Commissione bilancio prima di passare all'esame degli emendamenti in questione non vertono solo sulla congruità o meno della copertura finanziaria del provvedimento stesso, ma riguardano una serie di perplessità relative a tutta la legge.

Premesso questo, riconosco che molte battaglie possono essere fatte in difesa delle proprie convinzioni, ma si deve trattare di batta-

glie che si riferiscono alla materia in questione. La discussione in corso va incentrata sull'articolo 94 del Regolamento. Orbene, anche a prescindere dalla prassi, non potremmo non porci una domanda: che razza di regolamento suicida sarebbe quello che consentisse ad una qualsiasi minoranza di bloccare ogni procedura legislativa con il semplice richiamo, fondato o no, all'opportunità di modificare una voce del bilancio?

Occorre infatti tenere presente che il parere della V Commissione è richiesto non solo per gli emendamenti implicanti maggiori spese, ma anche per quelli implicanti diminuzioni di entrate, il che mi fa dire (se trattiamo la questione *cum grano salis*) che vi deve essere prima un apprezzamento della questione: soltanto su questo presupposto il parere è *utiliter datum*, altrimenti non sarebbe di alcuna utilità, perché verterebbe su di un'ipotesi non realizzata né realizzabile. Questi sono i termini della questione e li conosce l'onorevole Manco il quale ha detto che dopo il parere della Commissione bilancio probabilmente noi avremo più elementi per valutare le proposte di modifica. La V Commissione non entra nel merito della questione, che è riservato a questa Commissione, ma esamina l'emendamento soltanto ai fini della copertura: pertanto dobbiamo esprimere noi un apprezzamento del merito. Altrimenti, come ho già detto, saremmo in presenza di una norma regolamentare suicida, perché basterebbe ad un qualsiasi deputato proporre un aumento o una diminuzione di una voce del bilancio per bloccare la procedura.

MANCO. Questa è democrazia.

FELISETTI. Le questioni interpretative vanno risolte secondo un principio di funzionalità, di buon senso e di ragionevolezza, per cui il mio avviso è di non richiedere il parere della Commissione bilancio.

PADULA. Non mi intratterrò sulla lealtà dell'opposizione, ma desidero dire che sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Felisetti sotto il profilo regolamentare. La questione non è tanto di sapere se qualsiasi emendamento implicante maggiore spesa o diminuzione di entrata ricada, per il solo fatto della sua presentazione, sotto l'automatica applicazione del disposto dell'articolo 94; si tratta invece di sapere, come ha detto autorevolmente l'onorevole Reggiani sull'emendamento presentato dall'onorevole Reale e su quello mio,

se questa Commissione, nel momento in cui si accinge ad approvare il disegno di legge, vuole assicurare una copertura adeguata. In base alle dichiarazioni fatteci dal Governo la copertura teorica di questo provvedimento è intorno a un miliardo seicento milioni, infatti bisogna moltiplicare i 141 milioni al mese per dodici. Non vale rifugiarsi dietro l'argomento specioso secondo cui sarebbe possibile che in concreto gli aventi diritto a questa remunerazione siano inferiori a quelli teorici sicuri: in base ad un siffatto ordine di idee la Corte dei conti dovrebbe allora registrare un bando di concorso emanato in presenza di una copertura di spesa insufficiente rispetto ai posti messi a concorso. Occorre invece indicare la copertura di spesa teoricamente massima: questo è l'unico criterio contabilmente serio che qualsiasi amministrazione comunale, provinciale ed il Parlamento dovrebbero rispettare. Pertanto la Commissione deve fare questo apprezzamento: se vuole seriamente assicurare la copertura o se vuole fare una legge con copertura parziale.

In merito all'articolo 94 del Regolamento, è vero che esiste la prassi, richiamata e puntualizzata dal Presidente, di esprimere un apprezzamento preventivo sull'emendamento, per cui solo qualora esista un orientamento favorevole si richiederebbe il parere della Commissione bilancio; ma esiste anche un'altra prassi, convalidata dall'autorevolezza del Presidente della Camera e seguita dalle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento in questi ultimi anni. In conclusione, questa Commissione deve stabilire se ogni prassi debba essere rispettata, ovvero se ciò debba aver luogo in un caso sì e in un altro no.

REALE ORONZO. Mi guardo dal trattare l'argomento della lealtà della opposizione, perché tutti i colleghi sanno in che modo si siano formate le opinioni su questo provvedimento, ed anche la mia. A parte il fatto che rispettiamo la prassi solo quando ci fa comodo, desidero riferirmi all'osservazione dell'onorevole Padula (ricordo che ho appoggiato la sua proposta) di una elementarità estrema, e cioè che non si può fare una previsione di spesa senza immaginare che la spesa prevista coprirà quello che si ipotizza in quel momento, tant'è vero che il signor ministro si è lasciato scappare la seguente affermazione: « Ma è evidente, c'è lo sbarramento costituito da un miliardo ». Il ministro, con questa risposta, cauta o incauta, nella sua onestà intellettuale non può pensare che vi sia un'ulteriore spesa successiva a quella indicata nella legge, e proprio

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

per questo motivo ha detto che vi è lo sbarramento costituito dalla previsione della spesa. Questa è la riprova della fondatezza dell'obiezione che ha sollevato l'onorevole Padula. Quando esiste una previsione di spesa è necessario che questa previsione sia coperta nella sua totalità e non affidarsi ad ipotesi più o meno ottimistiche sull'applicazione della norma.

PRESIDENTE. Vorrei far rilevare, perché resti chiaro negli atti parlamentari, che quando la Presidenza ha dettato una determinata verbalizzazione riteneva di verbalizzare non « parole sfuggite » al ministro, ma la tesi del Governo nella sua collegialità. Se non fosse stato questo l'intento del ministro, la Presidenza non avrebbe provveduto alla puntualizzazione.

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia. Sono d'accordo.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Dichiaro di essere contrario ai due emendamenti e ritengo che essi non debbano essere trasmessi alla Commissione bilancio.

Più in particolare, desidero osservare che l'emendamento presentato dall'onorevole Padula non è da accogliere, perché la Commissione bilancio per l'esercizio finanziario 1973 ha già espresso il proprio parere. Per quanto concerne l'emendamento presentato dall'onorevole Reale, debbo ribadire ciò che ho detto precedentemente, e cioè che l'applicazione di questa legge non può stabilirsi preventivamente. L'onere finanziario non può essere preventivamente ricollegato ad una mera ipotesi sul numero delle persone che saranno promosse.

In relazione alle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Reale circa l'articolo 7 del provvedimento, ritengo che tali preoccupazioni possano e debbano essere ridimensionate, nel senso che l'articolo in oggetto riguarda soltanto i casi che si determineranno, per effetto del verificarsi della condizione stabilita dall'articolo 4, dopo l'entrata in vigore della legge. Infatti, l'articolo 21 riguarda, come norma transitoria, i casi che si sono invece verificati precedentemente.

Per concludere, vorrei ribadire che l'articolo 7 stabilisce che per coloro che hanno maturato l'anzianità precedentemente alla data di entrata in vigore della legge gli effetti retrodatati sono soltanto effetti giuridici e non anche economici.

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia. Concordo con le osservazioni e con le conclusioni formulate dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Devo ricordare alla cortesia degli onorevoli colleghi che essi devono prendere due distinte decisioni. La prima riguarda l'emendamento dell'onorevole Padula, il quale in sostanza ripropone una questione che ha già formato oggetto di discussione nel corso del dibattito, ma la presenta in una ottica diversa. Non penso quindi che la votazione sull'emendamento dell'onorevole Padula sia preclusa dalla votazione già avvenuta prima del passaggio agli articoli. Dal momento che esiste una lettera della Presidenza della Camera la quale afferma che la questione è rimessa alla volontà della nostra Commissione, sottopongo alla Commissione stessa la opportunità o meno di trasmettere l'emendamento dell'onorevole Padula alla V Commissione bilancio.

Pongo in votazione la proposta di trasmettere alla V Commissione bilancio l'emendamento dell'onorevole Padula.

(E respinta).

L'emendamento presentato dall'onorevole Reale solleva un problema che deve essere considerato in una prospettiva diversa, e in relazione ad esso la Presidenza assume le responsabilità che le competono.

È stato infatti sostenuto da alcuni componenti la Commissione che tale emendamento, in quanto implicante maggiori spese, dovrebbe essere comunque inviato alla Commissione bilancio, per il parere prescritto dall'articolo 94, secondo comma, del Regolamento. A tale tesi si sono opposti quanti hanno obiettato che il parere della Commissione bilancio va richiesto solo dopo che sia stato preventivamente accertato un orientamento favorevole sull'emendamento stesso da parte della Commissione competente nel merito.

A questo punto la Presidenza della Commissione ritiene di dover ribadire il parere espresso dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 18 maggio 1971, secondo cui, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, seconda parte e dell'articolo 74, secondo comma, occorre che siano inviati alle Commissioni I e V, per il parere, soltanto gli emendamenti per i quali la Commissione competente in via primaria abbia deliberato la trasmissione, conformemente all'attuale prassi.

Esiste quindi una pronuncia della Giunta per il regolamento che collima con le tesi so-

stenute, tra gli altri, dagli onorevoli Mazzola e Felisetti. In presenza di questo parere non potrei non considerare manifestamente infondata una eventuale questione di interpretazione del regolamento sollevata ai sensi dell'articolo 41, secondo comma del Regolamento stesso.

Resta peraltro il problema della opportunità dell'emendamento in questione; problema che non può essere risolto dalla Presidenza, ma dalla Commissione, che appunto sarà ora chiamata a decidere se trasmettere o meno alla Commissione bilancio l'emendamento dell'onorevole Reale.

Pongo in votazione la proposta di inviare alla V Commissione l'emendamento dell'onorevole Reale.

(È respinta).

Pongo in votazione l'articolo 23, di cui è stata data in precedenza lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Entrata in vigore).

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

REALE ORONZO. Non occorrono molte parole per sottolineare, come del resto ho fatto nel corso della discussione sulle linee generali, la singolarità di questo disegno di legge, che all'articolo 24 prevede l'immediata entrata in vigore. Ciò per me rappresenta altro motivo di scandalo, perché non vi è nessuna ragione obiettiva per cui questa legge dovrebbe entrare in vigore prima che siano passati i termini a cui sono sottoposte tutte le altre leggi. Voterò pertanto contro l'articolo 24.

REVELLI. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Reale e preannuncio anche io il mio voto contrario a questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Giustizia,

in occasione dell'approvazione in sede legislativa del progetto di legge n. 2002 recante modifiche all'ordinamento giudiziario;

presa visione del voto del 31 ottobre 1973 del Consiglio superiore della magistratura e del parere del Consiglio di Stato in punto all'adeguamento del trattamento economico dei magistrati;

considerato che con l'articolo 16 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si delegava l'esecutivo ad emettere norme per regolamentare il trattamento economico del personale dell'ordine giudiziario;

che con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si stabiliva che, ai fini del trattamento economico del personale dell'ordine giudiziario, lo stipendio annuo spettante ai funzionari direttivi aventi qualifica di direttore generale è pari alla somma onnicomprensiva di lire 10.200.000;

che con l'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica si stabiliva che, ferma restando l'equiparazione del trattamento economico del consigliere di cassazione a quello del direttore generale, ogni variazione del trattamento di quest'ultimo si estendesse di diritto a quello degli stipendi di cui alla tabella del personale dell'intero ordine giudiziario; che con il successivo decreto 30 giugno 1972, n. 748, lo stipendio annuo del dirigente generale è stato fissato in lire 10.200.000 annue;

che non v'ha dubbio che il consigliere di cassazione, in esecuzione del principio di equiparazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, è equiparato al dirigente generale categoria C) di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e ciò sia per la puntuale coincidenza tanto nominale della definizione che quantitativa del compenso annuo globale, sia per l'insostenibilità logica e giuridica, in relazione all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, dell'equiparazione del consigliere di cassazione al prefetto di prima classe (categoria B) o all'ambasciatore (categoria A), tenuto anche conto della preesistenza, rispetto al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, di parametri distintivi nell'alta dirigenza; tutto ciò premesso e ritenuto,

invita il Governo

a non far luogo ad alcuna modificazione dell'attuale trattamento economico nei confronti dell'ordine giudiziario, rilevando comunque che ogni e qualsiasi diversa determinazione non possa effettuarsi che a mezzo di provvedimento legislativo ».

(0/2002/1/4)

FELISETTI. Si tratta di considerare la famosa questione dell'agganciamento, sulla quale la magistratura ha richiamato la nostra attenzione. In sostanza i magistrati hanno espresso la necessità — a loro giudizio — di vedere perequato il loro trattamento economico, cioè il trattamento economico dei consiglieri di cassazione ed equiparati, a quello dei vertici della dirigenza civile.

I precedenti sono i seguenti. Con legge 28 ottobre 1970, n. 775, l'esecutivo veniva delegato ad emettere norme per il regolamento del trattamento economico dei funzionari preposti ai vari livelli dirigenziali dell'amministrazione nonché del personale dell'ordine giudiziario.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, veniva stabilito che lo stipendio annuo dei funzionari aventi la qualifica di direttore generale sarebbe stato pari alla somma di lire 10 milioni 200 mila. Con lo stesso decreto si stabiliva che — ferma restando l'equiparazione del trattamento economico del consigliere di cassazione a quello del direttore generale — ogni variazione del trattamento di quest'ultimo si sarebbe estesa di diritto a quello del personale dell'intero ordine giudiziario; con successivo decreto 30 giugno 1972, n. 748, si fissava lo stipendio annuo del dirigente generale in lire 10 milioni 200 mila annue.

Quest'ultimo decreto stabilisce però, al di sopra di quelli di primo dirigente e di dirigente superiore, tre livelli di dirigenza: livello A — relativo agli ambasciatori — cui corrisponde il trattamento economico di lire 14 milioni 100 mila annue; livello B — relativo ai prefetti di prima classe o equiparati — con trattamento pari a lire 12 milioni 540 mila annue; livello C — relativo ai dirigenti generali — corrispondente ad una somma annua di lire 10 milioni 200 mila.

Questi tre livelli sono stati istituiti la prima volta con decreto 30 giugno 1972, n. 748, ma con richiamo specifico al precedente trattamento economico dei vertici della dirigenza. Che cosa sostengono allora gli esponenti della magistratura, o almeno una parte di essi? Che

il trattamento economico dei magistrati deve essere pari o conforme alle loro alte responsabilità e deve rispondere alle condizioni di indipendenza della magistratura: pertanto, dal punto di vista economico, si dovrebbe stabilire per loro una condizione preferenziale. Siccome, si sostiene, il trattamento economico del vertice della dirigenza è distribuito in tre livelli che sono quantitativamente trattati in modo diverso (infatti si passa da 10.200.000 lire per il dirigente generale a 12.540.000 per il prefetto di prima classe a 14.100.000 per gli ambasciatori, e si aggiunge da parte di alcuni ambienti della magistratura che le funzioni fra questi livelli diversi sarebbero fra di loro fungibili, cosicché non vi sarebbe una differenziazione nella sostanza delle funzioni, ma soltanto una differenziazione di trattamento economico), i magistrati dovrebbero o potrebbero addirittura aspirare alla liquidazione del trattamento economico massimo corrispondente al livello A, ovvero, siccome questo livello è stabilito per gli ambasciatori e si tratta pertanto di una qualifica prevista non per la dirigenza in generale, ma in modo specifico per il vertice della dirigenza del Ministero degli esteri, quanto meno al trattamento economico del livello B, corrispondente alle funzioni di prefetto di prima classe e che ammonta a lire 12.540.000 contro i 10.200.000 del trattamento economico spettante ai magistrati di cassazione in base alla perequazione disposta dal decreto legislativo n. 1080 del 1970.

I magistrati, fra l'altro, ritengono che dovrebbe trattarsi di un trattamento automaticamente di loro spettanza, per cui sarebbe sufficiente un atto constataivo di un diverso trattamento economico rispetto all'alta dirigenza per conseguire immediatamente quel trattamento: se peraltro tale atto non fosse ritenuto opportuno, si potrebbe emanare un decreto del ministro di grazia e giustizia in conformità, del resto, ad un parere favorevole espresso in questo senso dal Consiglio superiore della magistratura.

Ho presentato quindi quest'ordine del giorno proprio perché la mia opinione non è conforme a questa interpretazione. In primo luogo perché non è esatto che le funzioni tra i tre vertici dell'alta dirigenza siano tra loro fungibili, lo sono soltanto procedendo dall'alto verso il basso — il dirigente di livello A può esplicitare la funzione del dirigente di livello B e questo quella corrispondente al livello C — ma non dal basso verso l'alto.

In secondo luogo, direi che da un punto di vista tecnico-interpretativo la considerazione

ne più pertinente è che la formulazione letterale delle norme in questione, soprattutto di quelle del decreto legislativo 28 dicembre 1970, n. 1080, non dà adito a dubbi circa il fatto che l'aggancio, ai fini della perequazione del trattamento del consigliere di cassazione (si usa questa terminologia come punto di riferimento al grado cui si è fatto l'aggancio ai fini del trattamento perequativo) vada effettuato fra consigliere di cassazione e direttore generale. Questi, pur con una terminologia diversa, è l'attuale dirigente generale (e su ciò convergono i vari ordini del giorno adottati dalle organizzazioni della magistratura). Se il consigliere di cassazione deve essere equiparato al dirigente generale (*ex* direttore generale), ne consegue che il trattamento economico di quest'ultimo, che è di lire 10.200.000, è esattamente quello che deve essere corrisposto al consigliere di cassazione. Pertanto, confermando l'applicazione del principio della perequazione del trattamento economico tra il direttore generale e il consigliere di cassazione, ne consegue che il trattamento economico del consigliere di cassazione è di lire 10.200.000 annue, pari al trattamento economico di cui gode il dirigente generale del livello C della dirigenza civile.

Sono queste le ragioni per cui ho presentato l'ordine del giorno in cui, fra l'altro, affermo che, in applicazione del concetto della perequazione, deve restare fermo il trattamento economico per il consigliere di cassazione corrispondente a lire 10.200.000 e, nell'ipotesi che potesse sussistere qualche opinione diversa, dovrebbe essere comunque il potere legislativo, con una disposizione di legge, a regolare il trattamento economico del magistrato di cassazione.

COCCIA. Poiché l'ora è avanzata, e si intende concludere oggi la discussione di questo provvedimento, propongo una breve sospensione della seduta.

DI NARDO. Ma fra poco in Assemblea comincerà la discussione sulle mozioni riguardanti la situazione economico-sociale del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Desidero far presente all'onorevole di Nardo che la seduta in Assemblea è iniziata alle 11 e che la Presidenza della Camera non ha ritenuto di far cessare le riunioni delle Commissioni. Potremmo dunque effettuare una breve pausa, ed alla ripresa dei lavori concludere la trattazione degli ordini del giorno (fra l'altro, il Regolamento

limita a venti minuti l'illustrazione di ogni ordine del giorno), per passare quindi alle dichiarazioni finali di voto.

Non essendovi obiezioni, sospendo la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 14,40.

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'illustrazione degli ordini del giorno.

L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Giustizia,

considerato che la progressione dei magistrati in Cassazione secondo i principi ed i criteri di cui al disegno di legge n. 2002 comporta la immediata esigenza di attuare riforme d'anticipo della più generale riforma dell'ordinamento giudiziario, in ordine all'accesso alla Cassazione dei magistrati che hanno conseguito la relativa qualifica, alla regolamentazione della responsabilità civile e disciplinare del magistrato, alla composizione dei consigli giudiziari, alla applicazione effettiva dei magistrati alle funzioni giudiziarie;

considerato altresì che i più ampi poteri che il disegno di legge attribuisce al Consiglio superiore della magistratura ne rendono indispensabile la riforma del sistema elettorale sulla base del criterio della proporzionalità;

impegna il Governo

a presentare con tutta immediatezza un disegno di legge che, anticipando le linee ed i contenuti di una giù generale riforma dell'ordinamento giudiziario e nel confronto con altre eventuali proposte di iniziativa parlamentare:

a) recepisca e regolamenti il criterio della rotazione nell'accesso dei magistrati alle funzioni di giudici della Cassazione;

b) modifichi l'attuale normativa relativa alla responsabilità civile e disciplinare del magistrato, affermando la sussistenza della prima anche nelle ipotesi di colpa grave, e prevedendo per la seconda fattispecie precise di responsabilità soprattutto in ordine al puntuale, diligente ed impegnato espletamento dei doveri del magistrato connessi alla sua attività giudiziaria, ed in particolare all'esercizio dell'azione penale ed al rispetto dei termini, alla ferma attuazione della nuova normativa e dei principi costituzionali;

c) ridimensioni la presenza dei magistrati negli uffici ministeriali, limitando la

stessa a quelle funzioni per le quali sono strettamente necessari in considerazione del loro specifico apporto di preparazione tecnica e di esperienza;

d) limiti al sessantacinquesimo anno di età la permanenza in servizio del magistrato;

e) disciplini l'accesso alla Cassazione di cittadini non magistrati in attuazione del disposto di cui all'articolo 106 della Costituzione;

f) modifichi la struttura e la composizione dei consigli giudiziari consentendone l'accesso anche ai cittadini non appartenenti all'ordine giudiziario;

lo impegna inoltre

ad assumere le opportune iniziative legislative al fine di modificare il sistema elettivo del Consiglio superiore della magistratura sulla base del principio della proporzionalità ».

(0/2002/2/4)

SPAGNOLI. L'ordine del giorno numero (0/2002/2/4), che ho presentato a nome del gruppo comunista, è la conseguenza della posizione assunta da tale gruppo relativamente al provvedimento in discussione. Cioè, abbiamo considerato questo disegno di legge come una anticipazione della riforma dell'ordinamento giudiziario, che va portata avanti con la massima sollecitudine: e abbiamo colto nella replica del ministro degli accenni positivi in questo senso. Tuttavia riteniamo che non si possa attendere una vera e propria integrale riforma dell'ordinamento giudiziario, che comporta di per sé delle questioni di una certa complessità, in quanto riguarda settori diversi; ma proprio in conseguenza dell'approvazione del provvedimento in discussione occorre arrivare rapidamente quanto meno ad un avvio più coordinato della riforma dell'ordinamento giudiziario.

Abbiamo già rilevato come l'ampliamento del numero dei magistrati di cassazione previsto da questo disegno di legge pone il problema dell'accesso alla Cassazione, e quindi il problema di stabilire quali possano essere i criteri validi per regolare l'accesso stesso, non ritenendo positivo il principio contenuto in questo provvedimento, che sostanzialmente si limita alla domanda e all'ordine di anzianità, con tutte le conseguenze di cristallizzazione e di invecchiamento della Cassazione stessa.

Nello stesso tempo abbiamo detto come la possibile facilitazione della progressione dei magistrati in Cassazione rende indispensabile

la questione della responsabilità sia civile sia disciplinare dei magistrati; per la responsabilità civile occorre prevedere delle ipotesi di colpa grave, e la responsabilità disciplinare bisogna soprattutto configurarla in relazione all'esigenza di un adempimento puntuale, diligente ed impegnato dei doveri del magistrato connessi alla sua attività giudiziaria, con particolare riferimento all'esercizio dell'azione penale, al rispetto dei termini, alla ferma attuazione della nuova normativa e dei principi costituzionali.

Nello stesso tempo, da questo dibattito è emersa la necessità di disporre di un numero maggiore di magistrati nell'esercizio effettivo della funzione dell'amministrazione della giustizia, e quindi la necessità del ridimensionamento della presenza dei magistrati nel Ministero di grazia e giustizia, limitandola all'esercizio di quelle funzioni per le quali essi siano strettamente necessari, in considerazione dello specifico apporto di preparazione tecnica ed esperienza.

Dalla discussione è emersa inoltre l'opportunità di non mantenere il limite di età per la permanenza in servizio dei magistrati a settanta anni, ma di ridurlo a sessantacinque.

Nello stesso tempo, in connessione con la regolamentazione dell'accesso alla Cassazione, chiediamo che venga disciplinato concretamente il disposto dell'articolo 106 della Costituzione appunto per quanto riguarda l'accesso alla Cassazione di cittadini non magistrati.

Ovviamente, sempre in connessione diretta con le conseguenze di questo provvedimento, si pone la necessità di arrivare a delle modifiche per quanto riguarda i consigli giudiziari e il Consiglio superiore della magistratura, dal momento che con questo disegno di legge ambedue acquistano poteri più ampi. Per quanto riguarda i consigli giudiziari, si pone il problema della loro democratizzazione e dell'accesso anche ai cittadini non appartenenti all'ordinamento giudiziario; viceversa, per quanto concerne il Consiglio superiore della magistratura, si tratta a questo punto di modificare il sistema elettorale che ha dato adito agli inconvenienti che tutti conosciamo, come la cristallizzazione e la formazione di centri di potere.

Per concludere, credo sia necessario che questo ordine del giorno non sia un fatto del tutto platonico che rimanga agli atti della Camera per salvare più o meno determinati atteggiamenti. Il fatto è che mai come oggi sentiamo, nel momento in cui approviamo questa legge che, pur con i suoi profili am-

bigui, ha dei contenuti riformatori, la necessità che si giunga presto ad una vera e propria riforma dell'ordinamento giudiziario senza la quale questo provvedimento rimarrebbe inattuato o applicato in maniera da non poter manifestare tutta la sua potenzialità innovatrice.

— PRESIDENTE. L'onorevole Padula ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Giustizia,

nel momento in cui approva il disegno di legge n. 2002,

impegna il Governo

a presentare con urgenza al Parlamento una nuova normativa che avvii la riforma dell'ordinamento giudiziario, con particolare riferimento alla composizione dei consigli giudiziari e del Consiglio superiore della magistratura, alla responsabilità dei magistrati ed al controllo periodico della funzionalità degli uffici, alla formazione ed all'aggiornamento dei giudici nonché al conferimento degli incarichi direttivi;

impegna altresì il Governo a non modificare il trattamento economico della magistratura se non mediante appositi disegni di legge connessi all'avvio della riforma dell'ordinamento giudiziario ».

(0/2002/3/4)

PADULA. Il contenuto dell'ordine del giorno da me presentato credo che accolga le preoccupazioni fondamentali presenti in tutti coloro che hanno preso parte al dibattito su questo provvedimento, a prescindere dall'atteggiamento finale che ognuno ha ritenuto di dover assumere.

Ci rendiamo tutti conto come questo provvedimento renda urgente la necessità di presentare al Parlamento quanto meno un provvedimento recante parte della riforma dell'ordinamento giudiziario; con particolare riguardo al conferimento degli incarichi, alla composizione dei consigli giudiziari, al Consiglio superiore della magistratura, per allargarne la rappresentatività politico-sociale e quindi adeguarlo alla nuova sensibilità che nel paese sta maturando in riferimento ai problemi della giustizia, e in connessione alla possibilità di responsabilizzare i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e di assicurare un periodico controllo della funzionalità degli uffici e anche dei singoli magistrati, nel rispetto della garanzia costituzionale che attiene alla funzione giurisdizionale in quanto

tale e non alla permanenza in una particolare sede.

Questa distinzione, che purtroppo non siamo riusciti a tracciare, deve essere affermata da un Governo e da una maggioranza politica che nel momento stesso in cui dichiarano di voler dare compiuta attuazione ai principi costituzionali in materia di ordinamento giudiziario, non possono ignorare la documentazione del Centro nazionale di difesa e di prevenzione sociale, che ha dimostrato come l'attitudine dei magistrati non possa essere ricavata se non con criteri selettivi nuovi e non in base a criteri che finora hanno dominato soprattutto l'attribuzione della funzione direttiva. Mi riferisco in particolare ai dati raccolti nel corso dell'indagine conoscitiva che la Commissione giustizia della Camera ha effettuato nella passata legislatura sugli istituti di prevenzione e di pena, dati dai quali emerge che le magistrature per i minorenni sono largamente al di sotto delle aspettative del legislatore e dell'opinione pubblica, e ciò non per colpa dei singoli magistrati, che probabilmente si sono formati in altri settori, spesso nella branca penalistica, e pertanto non si può pretendere che senza un aggiornamento ed una formazione specializzata siano in grado di interpretare, anche in rapporto alla società, un ruolo di operatori sociali, più che di garanti di una giustizia astratta. Per quanto concerne i problemi economici, in aggiunta all'ordine del giorno n. 0/2002/1/4, presentato dall'onorevole Felisetti, che mi sembra più completo del mio nella premessa, io ho fatto riferimento non solo alla necessità che il Governo non modifichi l'attuale trattamento economico della magistratura se non mediante appositi disegni di legge, ma anche alla connessione di questi provvedimenti con l'avvio della riforma dell'ordinamento giudiziario. Penso che ciò sia conforme all'attuale orientamento dell'opinione pubblica; gli stessi magistrati tendono attualmente ad avere prima il miglioramento economico e poi la riforma organizzativa. Orbene, quel miglioramento dovrà essere innegabilmente concesso, perché esiste una situazione di squilibrio deprecato da tutti e su cui ciascuno può dare l'interpretazione che vuole, ma credo che questa legittima aspettativa debba essere presa in considerazione soltanto in connessione con la possibilità di fare maturare, all'interno dello stesso associazionismo giudiziario, la disponibilità a delle proposte concrete per avviare a soluzione dei problemi restati sinora soltanto oggetto di studio in biblioteca.

Propongo pertanto di fondere il mio ordine del giorno con quello dell'onorevole Felisetti, in quanto il suo è più completo, mantenendo, però, l'ultima parte del mio.

È inutile dire che se avessimo presentato un ordine del giorno di questo tipo in passato, si sarebbe eccitata l'improponibilità del medesimo perché prevede delle iniziative legislative che rientrano nella facoltà di ciascun deputato. Ci dobbiamo rendere conto, però, che trattandosi di una materia così complessa e delicata come l'ordinamento giudiziario, senza una iniziativa del Governo che abbia il supporto della maggioranza ed una volontà politica reale, ci inganneremmo se dovessimo fare affidamento solo sul potere di iniziativa legislativa dei singoli parlamentari. Pertanto ritengo che abbia un valore impegnare il Governo in questo senso, in armonia con le intenzioni più volte espresse con la massima buona fede dal ministro Zagari. Ritengo che se non vi è una connessione con la questione economica, si rischia di avere solo delle buone intenzioni da parte del ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Sabbatini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Giustizia,

in occasione dell'approvazione in sede legislativa del progetto di legge n. 2002 recante modifiche all'ordinamento giudiziario;

ritenuto che con l'articolo 16 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si delegava l'esecutivo ad emettere norme per regolamentare il trattamento economico del personale dell'ordine giudiziario;

che con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si stabiliva che, ai fini del trattamento economico del personale dell'ordine giudiziario, lo stipendio annuo spettante ai funzionari direttivi aventi qualifica di direttore generale è pari alla somma omnicomprensiva di lire 10.200.000;

considerato che il riconoscimento costituzionale dell'autonomia dell'ordine giudiziario rende opportuna una regolamentazione del trattamento economico dei magistrati che, pur tenendo conto dell'ovvia connessione col quadro generale dei pubblici dipendenti, non sia meccanicamente ancorato a quello di pubblici dipendenti con funzioni radicalmente diverse;

considerato altresì che l'attuale situazione del paese impone una attenta valutazione e ponderazione d'ogni sia pur legittima esigenza che si risolva, se accolta, in aggravio del bilancio dello Stato;

impegna il Governo

a non procedere ad alcuna modificazione del trattamento economico attualmente corrisposto agli appartenenti all'ordine giudiziario se non previo apposito provvedimento legislativo ».
(0/2002/4/4)

SABBATINI. Signor Presidente, vorrei illustrarlo congiuntamente all'ordine del giorno Felisetti n. 0/2002/5/4, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta del seguente ordine del giorno Felisetti e Sabbatini:

« La Commissione Giustizia,

considerato che la progressione dei magistrati in Cassazione, secondo i principi ed i criteri di cui al disegno di legge n. 2002, comporta la immediata esigenza di attuare riforme d'anticipo della più generale riforma dell'ordinamento giudiziario, in ordine all'accesso alla Cassazione dei magistrati che hanno conseguito la relativa qualifica, alla regolamentazione della responsabilità civile e disciplinare del magistrato, alla composizione dei consigli giudiziari, alla destinazione effettiva dei magistrati alle funzioni giudiziarie;

considerato altresì che i più ampi poteri che il disegno di legge attribuisce al Consiglio superiore della magistratura, rendono indispensabili la riforma del sistema elettorale nel rispetto dei criteri di proporzionalità;

impegna il Governo

a presentare con tutta immediatezza un disegno di legge che, anticipando le linee ed i contenuti di una più generale riforma dell'ordinamento giudiziario e nel confronto con altre eventuali proposte di iniziativa parlamentare:

a) regolamenti i criteri di accesso alla Cassazione, in relazione alla specifica funzione della stessa, nonché la rotazione nello incarico;

b) modifichi l'attuale normativa relativa alle responsabilità civili e disciplinari del magistrato, affermando la sussistenza della prima anche nelle ipotesi di colpa grave, e prevedendo per la seconda fattispecie precise di responsabilità anche in ordine al puntuale, diligente ed impegnato espletamento dei doveri del magistrato connessi alla sua attività giudiziaria, ed in particolare all'esercizio dell'azione penale ed al rispetto dei termini, alla ferma attuazione della nuova normativa e dei principi costituzionali;

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

c) ridimensioni la presenza dei magistrati negli uffici ministeriali, limitando la stessa a quelle funzioni per le quali sono strettamente necessari in considerazione del loro specifico apporto di preparazione tecnica e di esperienza;

d) riduca i limiti di età per la permanenza in servizio del magistrato;

e) disciplini l'accesso alla Cassazione di cittadini non magistrati in attuazione del disposto di cui all'articolo 106 della Costituzione;

f) modifichi la struttura e la composizione dei consigli giudiziari consentendone l'accesso anche a cittadini non appartenenti all'ordine giudiziario;

lo impegna inoltre

ad assumere le opportune iniziative legislative al fine di modificare il sistema elettivo del Consiglio superiore della magistratura nel rispetto dei criteri di proporzionalità ».

(0/2002/5/4)

SPAGNOLI. Mi sembra che la sostanza degli ordini del giorno abbia un notevole nucleo comune, per cui si potrebbero unificare.

SABBATINI. Avrei fatto anch'io la proposta avanzata dall'onorevole Spagnoli. Infatti, premesso che non era in realtà mia intenzione presentare un autonomo ordine del giorno, bensì proporre delle modifiche da inserire in quello dell'onorevole Felisetti, quest'ultimo e quello dell'onorevole Padula hanno dei notevoli punti di incontro per cui si potrebbero unificare. Il mio ordine del giorno n. 0/2002/4/4 non è infatti altro che la trascrizione di quello dell'onorevole Felisetti ridotto in termini più essenziali per una ragione di opportunità. Sarebbe dunque opportuno, piuttosto che recepire integralmente la dettagliata casistica posta nella parte motiva dell'onorevole Felisetti nell'ordine del giorno n. 0/2002/1/4, che egli ha illustrato con estrema chiarezza, dare invece alcune indicazioni dei motivi per cui si è giunti alle conclusioni esposte negli ordini del giorno Felisetti e Padula; ben volentieri mi associo pertanto alla richiesta di formare al riguardo un unico ordine del giorno.

Anche l'ordine del giorno n. 0/2002/5/4, presentato dall'onorevole Felisetti e da me, costituisce in realtà, più che un autonomo ordine del giorno, delle modifiche, essenzialmente di forma, all'ordine del giorno Spagnoli n. 0/2002/2/4, nel senso che quando proponiamo di sostituire, al terzo alinea,

le parole « sulla base del criterio della proporzionalità » con « nel rispetto dei criteri di proporzionalità », tutti comprendono che si vuole fare riferimento al sistema di elezione del Consiglio superiore della magistratura tenendo conto della rappresentatività, ma lasciando un margine di possibilità in ordine al sistema elettorale con cui queste elezioni devono avvenire.

Per quanto riguarda la modifica proposta alla lettera a), invece di accettare la dizione suggerita dall'onorevole Spagnoli faremmo riferimento ad una formula che — a mio avviso — dà maggiori possibilità di prevedere questo criterio della rotazione e della utilizzazione dei magistrati a seconda delle specifiche loro attitudini. Suggeriamo inoltre alla lettera b) di dire, invece di « soprattutto in ordine al puntuale, diligente ed impegnato espletamento », « anche in ordine al puntuale, diligente ed impegnato espletamento », per ragioni più formali che sostanziali, perché potrebbero esservi altri criteri che ora potrebbero sfuggirci.

Abbiamo voluto richiamare l'attenzione della Commissione sulla opportunità di usare una diversa formulazione, alla lettera d), per quanto riguarda il limite d'età: anziché dire: « limiti al sessantacinquesimo anno di età la permanenza in servizio del magistrato », proponiamo: « riduca i limiti d'età per la permanenza in servizio del magistrato » e, all'ultimo capoverso, proponiamo una modifica collegata alla prima, tendente a sostituire le parole « nel rispetto dei criteri di proporzionalità » all'espressione « sulla base del principio della proporzionalità ».

Non so se l'ordine del giorno Spagnoli possa essere votato assieme all'altro, ma non ho comunque difficoltà a fonderli in un unico ordine del giorno che potrebbe essere proposto dal relatore o da tutta la Commissione, se siamo d'accordo.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo che sia opportuno un tentativo di fusione, ed il Governo potrebbe più utilmente esprimere il suo punto di vista sul risultato di un accordo che mi pare largamente possibile.

PRESIDENTE. Per facilitare ai presentatori dei vari ordini del giorno la ricerca di formulazioni comuni, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15,10.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

PRESIDENTE. Comunico che gli ordini del giorno già svolti sono stati ritirati e sostituiti dai seguenti:

« La Commissione Giustizia,

in occasione dell'approvazione in sede legislativa del progetto di legge n. 2002 recante modifiche all'ordinamento giudiziario;

ritenuto che con l'articolo 16 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si delegava l'esecutivo ad emettere norme per regolamentare il trattamento economico del personale dell'ordine giudiziario;

che con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si stabiliva che, ai fini del trattamento economico del personale dell'ordine giudiziario, lo stipendio annuo spettante ai funzionari direttivi aventi qualifica di direttore generale è pari alla somma onnicomprensiva di lire 10.200.000;

considerato che il riconoscimento costituzionale dell'autonomia dell'ordine giudiziario rende opportuna una regolamentazione del trattamento economico dei magistrati che, pur tenendo conto dell'ovvia connessione col quadro generale dei pubblici dipendenti, non sia meccanicamente ancorato a quello di pubblici dipendenti con funzioni radicalmente diverse;

considerato altresì che l'attuale situazione del paese impone una attenta valutazione e ponderazione d'ogni sia pur legittima esigenza che si risolva, se accolta, in un aggravio del bilancio dello Stato;

impegna il Governo

a non procedere ad alcuna modificazione del trattamento economico attualmente corrisposto agli appartenenti all'ordine giudiziario se non previo apposito provvedimento legislativo, in occasione dell'avvio della riforma dell'ordinamento giudiziario ».

(0/2002/6/4) FELISETTI, PADULA, SPAGNOLI, SABBATINI.

« La Commissione Giustizia,

considerato che la progressione dei magistrati in Cassazione, secondo i principi ed i criteri di cui al disegno di legge n. 2002, comporta la immediata esigenza di attuare riforme d'anticipo della più generale riforma dell'ordinamento giudiziario, in ordine allo accesso alla Cassazione dei magistrati che hanno conseguito la relativa qualifica, alla regolamentazione della responsabilità civile e disciplinare del magistrato, alla composizione dei consigli giudiziari, alla applicazio-

ne effettiva dei magistrati alle funzioni giudiziarie;

considerato altresì che i più ampi poteri che il disegno di legge attribuisce al Consiglio superiore della magistratura rendono indispensabili la riforma del sistema elettorale nel rispetto del criterio della proporzionalità;

impegna il Governo

a presentare con tutta immediatezza un disegno di legge che, anticipando le linee ed i contenuti di una più generale riforma dello ordinamento giudiziario e nel confronto con altre eventuali proposte di iniziativa parlamentare:

a) regolamenti i criteri di accesso alla Cassazione, in relazione alla specifica funzione della stessa, nonché la rotazione nell'incarico;

b) modifichi l'attuale normativa relativa alla responsabilità civile e disciplinare del magistrato, affermando la sussistenza della prima pure nelle ipotesi di colpa grave, e prevedendo per la seconda fattispecie precise di responsabilità anche in ordine al puntuale, diligente ed impegnato espletamento dei doveri del magistrato connessi alla sua attività giudiziaria, ed in particolare all'esercizio dell'azione penale ed al rispetto dei termini, alla ferma attuazione delle nuove normative e dei principi costituzionali;

c) ridimensioni la presenza dei magistrati negli uffici ministeriali, limitando la stessa a quelle funzioni per le quali sono strettamente necessari in considerazione del loro specifico apporto di preparazione tecnica e di esperienza;

d) riduca i limiti di età per la permanenza in servizio del magistrato;

e) disciplini l'accesso alla Cassazione di cittadini non magistrati in attuazione del disposto di cui all'articolo 106 della Costituzione;

f) modifichi la struttura e la composizione dei consigli giudiziari prevedendo che ne facciano parte anche cittadini non appartenenti all'ordine giudiziario;

g) preveda il controllo periodico della funzionalità degli uffici, anche ai fini del conferimento degli incarichi direttivi;

lo impegna inoltre

ad assumere le opportune iniziative legislative al fine di modificare il sistema elettivo del Consiglio superiore della magistratura nel rispetto dei criteri di proporzionalità ».

(0/2002/7/4) SPAGNOLI, PADULA, SABBATINI, FELISETTI.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo ha già espresso il suo punto di vista nella replica che ha già pronunciato davanti alla Commissione, e trova che molti principî ai quali ha fatto riferimento sono stati ripresi negli ordini del giorno che sono stati presentati.

Per quanto riguarda l'impegno a non far luogo ad alcuna modificazione dell'attuale trattamento economico nei confronti dell'ordine giudiziario, rilevando comunque che ogni e qualsiasi diversa determinazione non possa effettuarsi che a mezzo di provvedimento legislativo, il Governo dichiara il proprio assenso.

Quanto al secondo punto, il Governo si impegna a presentare quanto prima uno stralcio conforme ai principî enunciati negli ordini del giorno che sono stati presentati.

Il Governo accetta pertanto entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Spagnoli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 0/2002/7/4?

SPAGNOLI. Sì, onorevole Presidente.

REALE ORONZO. Dichiaro di astenermi dalla votazione di entrambi gli ordini del giorno per delle ragioni che potranno sembrare strane.

In primo luogo, non tutte le considerazioni svolte nel più ampio di questi ordini del giorno potrebbero ricevere la mia completa adesione, a parte un certo scetticismo su di una ulteriore riforma del sistema di elezione del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto che, a suo tempo, per fare tale riforma, come forse alcuni colleghi del gruppo comunista ricorderanno e che trovai allora alleati, dovetti minacciare al Presidente del Consiglio le dimissioni da ministro della giustizia, senza di che la legge, pur essendo emanazione dei partiti di maggioranza, non sarebbe stata approvata (come pure se non ci fosse stato il concorso del gruppo comunista); fra l'altro, alla Camera, nel corso della discussione degli articoli, furono indette una o due votazioni segrete e in questo modo passò la legge.

Ritornando alla questione generale, desidero rilevare che se dessi voto positivo all'ordine del giorno più ampio, e cioè a quello Spagnoli n. 0/2002/7/4, avrei il dubbio di fare ciò per una sorta di rammarico per la approvazione senza modifiche di tutti gli articoli del disegno di legge. Qualcuno forse pensa di salvarsi l'anima con la presentazione

di questi ordini del giorno, ma io non mi voglio prendere la soddisfazione di votarli per vendicarmi di quella approvazione, tanto più che una soddisfazione di questo tipo l'ho avuta con le dichiarazioni che sono state messe a verbale in ordine alla portata dei vari punti.

Dovrei essere entusiasticamente favorevole — e nella sostanza sono favorevole ai suoi effetti — all'ordine del giorno Felisetti n. 0/2002/6/4, relativo al trattamento economico, anche per fare piacere al ministro del tesoro; ma desidero esprimere qualche dubbio circa l'idoneità del sistema adottato, perché si tratta di un problema giuridico.

Esiste la questione se sia stabilito o no nelle leggi vigenti il diritto dei magistrati ad avere quel superiore agganciamento che porterebbe all'aumento del 23 per cento della retribuzione di tutti i magistrati. Ciò è suscettibile di accertamento attraverso l'interpretazione di testi giuridici esistenti. Sappiamo che vi è una interpretazione autorevole, sebbene forse non disinteressata, per cui i magistrati hanno diritto a questo adeguamento del 23 per cento; ne esistono altre, e l'onorevole Felisetti nel suo ordine del giorno ha infatti confutato abilmente quella interpretazione: però permane qualche dubbio circa l'idoneità dello strumento che adottiamo. Infatti, o si provvede con una legge di interpretazione autentica, oppure non si possono « creare fastidi » al Governo.

Onorevole ministro, durante questa discussione io la guardo con... tenerezza, per le difficoltà che dovrà affrontare, perché non ritengo che l'ordine del giorno che impegna il Governo a quanto viene in esso previsto possa essere lo strumento idoneo: non è con gli ordini del giorno che si interpreta una legge, ma con una legge di interpretazione. Per questi motivi mi astengo dalla votazione di entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Manco. Prima di dargli la parola, e senza entrare nel merito delle dichiarazioni rese dall'onorevole Reale, ritengo che vi sia la necessità di fare risultare esattamente a verbale quanto affermato dall'onorevole rappresentante del Governo, il quale ha detto che accetta l'impegno per il Governo di non modificare il trattamento economico se non attraverso un progetto di legge. A mio avviso ciò significa che, ove appaia possibile, per dei motivi di ordine giuridico, una modificazione di tale trattamento attraverso delle pronunce

di organi amministrativi, il Governo riconosce di avere il potere-dovere di assumere in quel momento l'iniziativa per una norma interpretativa.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. È evidente.

MANCO. Chiedo che due punti dell'ordine del giorno Spagnoli ed altri n. 0/2002/7/4 siano votati separatamente e mi dichiaro favorevole alle restanti parti di esso. Il primo è relativo alla composizione dei consigli giudiziari con l'immissione di cittadini, perché se per cittadini si intende la rappresentanza di alcune categorie di operatori del diritto, allora lo accetto; ma se per cittadini si presume quello che voi probabilmente intendete nell'ordine del giorno, allora siamo fuori della logica.

SPAGNOLI. Ci riferiamo a cittadini non magistrati.

MANCO. Chiedo che la composizione dei consigli giudiziari sia in rapporto comparativo a quella del Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, sono spiacente, ma non potrò porre in votazione questa sua richiesta, perché ella avrebbe dovuto presentare un ordine del giorno autonomo.

MANCO. Ella è molto scrupoloso, onorevole Presidente, ma non sto proponendo delle modifiche all'ordine del giorno, sto solo spiegando i motivi per cui ho chiesto la votazione separata di questo punto. Se poi i lavori parlamentari risolveranno i quesiti che ho posto, nel senso che a comporre i consigli giudiziari siano chiamati dei magistrati delle stesse province o distretti, allora non vi è motivo di dissenso su questo punto.

L'altro punto si riferisce al principio della rotazione. Nell'ordine del giorno n. 0/2002/7/4 si impegna il Governo a presentare un disegno di legge che stabilisca anche il principio della rotazione. Questo principio è molto astratto, perché avremmo dovuto conoscere preventivamente come si articola questa rotazione, tenendo conto che questa può anche andare contro il principio stabilito nell'articolo 107 della Costituzione, secondo cui il magistrato è inamovibile: se il magistrato non vuole ruotare, nessuno può costringerlo.

Chiedo pertanto che siano votati separatamente i punti a) ed f), a meno che il ministro non rilasci dichiarazioni rassicuranti.

PADULA. Dichiaro di votare a favore dei due ordini del giorno solo per sottolinearne il valore. Il valore del voto è infatti politico e solo indirettamente giuridico, cioè si colloca su un piano sopraordinato rispetto agli organi consultivi dello Stato cui faceva riferimento l'onorevole Reale ed ha lo scopo di offrire al ministro un conforto autorevole di natura politica, costituito dal voto di una Commissione parlamentare in sede legislativa. Mi permetto anzi di chiedere all'onorevole Reale se, per quanto riguarda l'ordine del giorno sul trattamento economico, possa rivedere la sua opinione, in modo che si raggiunga l'unanimità nell'approvazione.

PATRIARCA. Ritengo che siano state fugate le perplessità manifestate nel corso della discussione. Anche la dichiarazione dell'onorevole Padula di votare a favore degli ordini del giorno sta a testimoniare la volontà della Commissione in ordine alle richieste in essi formulate. Sei mesi fa il gruppo democristiano aveva sollecitato la discussione di questo disegno di legge, per poter approfondire anche aspetti negativi, risultati poi evidenti nella discussione tecnica del progetto di legge; ma purtroppo esso è stato esaminato solo ora, al termine dell'anno finanziario.

Le forze politiche presenti in Commissione si sono dichiarate favorevoli all'ordine del giorno, che recepisce le nostre indicazioni in ordine alla riforma dell'ordinamento giudiziario e ad alcuni altri istituti fondamentali nonché le perplessità avanzate dall'onorevole Padula in ordine alle rivendicazioni che ci potevano essere « ribaltate » dai magistrati; proprio per questa presa di posizione chiara e precisa di tutte le forze politiche ritengo che possiamo guardare con speranza alle iniziative che il ministro si è così sollecitamente e solennemente impegnato a portare all'esame del Parlamento. Ritengo pertanto che si debba esprimere voto favorevole non solo agli ordini del giorno, ma all'intero disegno di legge.

COCCIA. Il nostro pensiero è stato anticipato largamente e si deve consentire con l'onorevole Patriarca nel ravvisare negli ordini del giorno l'esistenza di una larga maggioranza della Commissione favorevole a soddisfare le esigenze di rinnovamento postulate dallo stesso disegno di legge. Pur se vi sono stati divisioni e scontri, la convergenza raggiunta è qualificante, impegnativa, garanzia di future iniziative parlamentari e stimolo per il Governo. Siamo tutti chiamati a verifi-

care che alle dichiarazioni impegnative del ministro seguano idonee iniziative legislative ed anche che concorrano con quella governativa altre iniziative nella direzione indicata. Quindi, al di là di una divisione, elementi di fondo possono congiungerci.

Dispiace che l'onorevole Reale non abbia voluto unire la sua voce alla nostra, né credo che renda un servizio ai comuni sentimenti politici qui manifestati. Comunque vi è un larghissimo favore a che vi sia uno sviluppo legislativo all'obiettivo riformatore che è nell'animo di tutti e risponde alle attese di una larga parte della magistratura — giova ricordare « Impegno costituzionale », « Magistratura democratica » ed altre parti della magistratura non incasellate in correnti — che sente il senso civile di questa legge.

Con questo spirito votiamo a favore degli ordini del giorno, affinché valgano ad unire le forze autenticamente democratiche della Commissione.

MANCO. Avevo chiesto al ministro delle spiegazioni che non sono state date.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta in linea di massima il principio e si riserva di fornire ulteriori specificazioni quando presenterà il disegno di legge.

MACALUSO ANTONINO. Preannuncio che mi asterrò dal voto di entrambi gli ordini del giorno.

SPERANZA. Il mio voto sarà contrario sia all'ordine del giorno Felisetti sia all'ordine del giorno Spagnoli.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ricordo che l'onorevole Manco ha chiesto che la votazione dell'ordine del giorno Spagnoli ed altri n. 0/2002/7/4 avvenga per parti separate. Pongo pertanto in votazione l'ordine del giorno n. 0/2002/7/4, ad esclusione delle lettere a) ed f).

(È approvato).

Pongo in votazione le lettere a) ed f) dell'ordine del giorno Spagnoli ed altri n. 0/2002/7/4.

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Felisetti ed altri n. 0/2002/6/4.

(È approvato).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

MANCO. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha espresso abbondantemente, nel corso del dibattito, il proprio giudizio contrario al merito del provvedimento e per un certo tipo di sviluppo politico che consegnerà inevitabilmente dalla legge medesima; comunque, e questo nostro atteggiamento non deve sembrare incoerente, il gruppo stesso voterà a favore del provvedimento, ma esclusivamente a causa dello stato di necessità in cui ci siamo venuti a trovare, a causa di leggi frammentarie succedutesi in questo settore.

TERRANOVA. Vorrei brevemente premettere che prendo la parola con una certa perplessità, perché non sarei voluto intervenire nel timore che le mie parole fossero interpretate come manifestazione di una solidarietà settaria con la categoria alla quale mi onoro di appartenere.

Però ritengo che la mia veste di parlamentare mi imponga di chiarire il pensiero del mio atteggiamento sul provvedimento al nostro esame. Non sono rimasto insensibile alle osservazioni critiche formulate da alcuni colleghi ed in particolare dagli onorevoli Oronzo Reale e Padula, e ne riconosco molti aspetti validi e importanti. Però d'altra parte concordo in pieno con quanto hanno espresso gli onorevoli Manco, Antonino Macaluso, Felisetti e Spagnoli sulle condizioni di necessità nelle quali è maturato questo disegno di legge sulla progressione dei magistrati in Cassazione. Disegno di legge che ha l'obiettivo molto limitato di sanare in una certa misura gli inconvenienti e le storture dell'attuale sistema di progressione.

L'approvazione di questo disegno di legge deve costituire un serio incentivo ad una spinta, così come è detto negli ordini del giorno testé approvati, alla sollecita emanazione di un nuovo ordinamento giudiziario in cui dovrebbero trovare accoglimento due principi che ritengo fondamentali. Il primo riguarda la responsabilizzazione del magistrato ed il secondo è la separazione delle carriere e dei ruoli tra magistratura penale e magistratura civile.

Non mi soffermerò sul primo principio, in quanto siamo tutti d'accordo che, essendo i magistrati detentori di un potere, questo potere debba essere esercitato con un controllo. Tutto ciò mi sembra particolarmente importante alla luce di quanto ho sempre affermato circa la necessità di conferire al magistrato il potere gravissimo e delicato di disporre di una polizia giudiziaria.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

Il principio della separazione dei ruoli mi pare importante ai fini della formazione di una magistratura efficiente, con giudici specializzati e con attitudini particolari in rapporto ai compiti che devono svolgere.

Inoltre vorrei sottolineare la necessità della ristrutturazione dei consigli giudiziari, in modo tale che le valutazioni, di cui all'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, non costituiscano un semplice lavoro di *routine*, ma vengano svolte con estrema serietà.

Concordo altresì con la necessità di disciplinare l'accesso alla Cassazione di cittadini non magistrati e di immettere elementi « laici » nei consigli giudiziari come avviene nel Consiglio superiore della magistratura.

Il discorso sui criteri e gli elementi di valutazione di cui agli articoli 1 e 2 postula a sua volta la riforma del Consiglio superiore della magistratura: in questo senso appaiono formulati anche gli ordini del giorno che sono stati approvati nella seduta odierna.

Per queste ragioni voterò a favore del provvedimento in discussione.

PATRIARCA. Confermo, a nome del gruppo democratico cristiano, il voto favorevole al disegno di legge, ribadendo le nostre osservazioni sugli aspetti positivi di questo provvedimento, che non fa altro che attuare l'ordinamento costituzionale.

Vorrei sottolineare l'impegno del Governo anche in riferimento alla responsabilità della magistratura, al quale tema ha fatto riferimento lo stesso capo dello Stato in alcune significative occasioni. Se oggi ci siamo mossi, anche seguendo le spinte sindacali della stessa magistratura, per portare avanti questo provvedimento, in seguito ci dovremo muovere autonomamente per attuare gli istituti dei quali ci siamo fatti portavoce in questa occasione.

REALE ORONZO. Non farò una dichiarazione di voto vera e propria, perché le ragioni per le quali sono e rimango nettamente contrario a questo progetto di legge le ho già espresse durante la discussione sulle linee generali e durante l'esame degli articoli. Le ambiguità e le incertezze emerse dal dibattito costituiscono una ragione di più a motivare il mio voto contrario, anche in considerazione del fatto che è rimasto incerto un punto di fondamentale importanza, se cioè il limite di applicazione di questa legge nasca, come del resto risulterebbe dalla dichiarazione del ministro, dalla previsione finanziaria anziché il contrario, cioè che la previ-

sione finanziaria debba essere adattata al limite che verrà in concreto stabilito nell'applicazione della legge.

COCCIA. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento.

MUSOTTO. Dichiaro che il gruppo socialista darà voto favorevole.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE: Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori » (*Approvato dal Senato*) (2002):

Presenti	28
Votanti	26
Astenuti	2
Maggioranza	14
Voti favorevoli	23
Voti contrari	3

Hanno dichiarato di astenersi 2 deputati.

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Assante, Benedetti Gianfilippo, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cittadini, Coccia, di Nardo, Felisetti, Lospinoso Severini, Macaluso Antonino, Manco, Mazzola, Micheli Pietro, Musotto, Padula, Papa, Patriarca, Perantuono, Reale Oronzo, Riela, Sabbatini, Spagnoli, Speranza, Stefanelli, Terranova, Vagli Rosalia, Vitale.

Si sono astenuti:

Castelli, Revelli.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI